

Materiale a cura di Simone Chiarelli

Codice dei contratti pubblici

Bergamo, 19/3/2025



NEWS

DECRETO LEGISLATIVO

31 dicembre 2024, n. 209.

Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

(GU Serie Generale n. 305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 45)

Contenuti fondamentali:

Contratti collettivi: Il decreto introduce nuove disposizioni in merito all'individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai contratti pubblici, privilegiando quello con maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale.

Equo compenso: Viene ribadito il principio dell'equo compenso per i prestatori d'opera, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del dumping contrattuale.

Procedure sotto soglia: Il decreto introduce alcune semplificazioni per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Piccole e medie imprese e subappalti: Vengono rafforzate le tutele per le piccole e medie imprese e introdotte nuove misure per contrastare il fenomeno del subappalto illegale.

Rating d'impresa: Viene confermata l'importanza del rating d'impresa come strumento di valutazione dell'affidabilità economica e finanziaria degli operatori economici.

Contenuti fondamentali:

Accordo di collaborazione: Il decreto introduce nuove disposizioni in materia di accordi di collaborazione tra le stazioni appaltanti.

Digitalizzazione: Viene sottolineata l'importanza della digitalizzazione dei processi di appalto, con l'obiettivo di semplificare e rendere più efficienti le procedure.

Revisione prezzi: Il decreto introduce nuove regole per la revisione dei prezzi nei contratti pubblici, al fine di mitigare gli effetti dell'inflazione.

Tutele lavoristiche: Vengono introdotte nuove disposizioni per garantire la tutela dei lavoratori impiegati nei contratti pubblici, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro e alla sicurezza sul lavoro.

Altre novità importanti:

Nuovi allegati: Il decreto introduce nuovi allegati al Codice dei Contratti Pubblici, con l'obiettivo di fornire indicazioni più precise e dettagliate sulle procedure di gara.
Incentivi per le stazioni appaltanti: Vengono introdotti incentivi per le stazioni appaltanti che adottano pratiche virtuose e innovative.

Requisiti flessibili per la qualificazione: Vengono introdotti requisiti più flessibili per la qualificazione degli operatori economici, al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese.

In sintesi:

Il D.Lgs. 209/2024 rappresenta un importante passo avanti verso una maggiore semplificazione e trasparenza dei processi di appalto pubblico. Le novità introdotte mirano a favorire la concorrenza, a tutelare i lavoratori e a promuovere l'innovazione.

Codice dei contratti pubblici

STRUTTURA

LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE,
DELLA PROGETTAZIONE

LIBRO II - DELL'APPALTO

LIBRO III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

LIBRO V - DEL CONTENZIOSO E DELL'ANAC. DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE

ALLEGATI

Programmazione

**Diritto
Amministrativo**

Aggiudicazione

Stipula

**Diritto
Civile**

Controllo



Diritto e diritti

**Diritto
Amministrativo**

L. 241/1990

Dlgs 165/2001

Dlgs 82/2005

Contabilità, tributi ...

**Diritto
Civile**

**Codice
civile**

“Norme speciali”

Appalti

**PPP
Concessioni**

Lavori

Servizi

Servizi

Forniture

Lavori

Programmazione

**Diritto
Amministrativo**

Aggiudicazione

Stipula

**Diritto
Civile**

Controllo



PRINCIPI

Articolo 1.

Principio del risultato

Articolo 2.

Principio della fiducia.

Articolo 3.

Principio dell'accesso al mercato.

Articolo 1.

Principio del risultato

Art. 1. (Principio del risultato)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'**affidamento** del contratto e della sua **esecuzione** con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei **principi di legalità, trasparenza e concorrenza**.

2. La **concorrenza** tra gli operatori economici è **funzionale** a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La **trasparenza** è **funzionale** alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.

Art. 1. (Principio del risultato)

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del **buon andamento** e dei correlati principi di **efficienza, efficacia ed economicità**. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

Art. 1. (Principio del risultato)

4. Il principio del risultato costituisce **criterio prioritario** per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) **valutare la responsabilità del personale** che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) **attribuire gli incentivi** secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

INCENTIVI

(2%)

Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte **dai dipendenti** dal proprio personale (*parola sostituita dall'art. 16, comma 1, lettera a), 1), del D.Lgs. n. 209/2024*) specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

... È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte ~~dai propri dipendenti~~ (*parola sostituita dall'art. 16, comma 1, lettera a), 2), del D.Lgs. n. 209/2024*).

Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

3. L'**80 per cento** delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto **dal responsabile di servizio preposto** alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2.

Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:
- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali **dei dipendenti** del personale (*parola sostituita dall'art. 16, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 209/2024*) nella realizzazione degli interventi;
 - b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Articolo 2.

Principio della fiducia.

Art. 2. (Principio della fiducia)

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della **reciproca fiducia** nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'**autonomia decisionale dei funzionari pubblici**, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

Art. 2. (Principio della fiducia)

3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce **colpa grave** la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. **Non costituisce colpa grave** la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Art. 2. (Principio della fiducia)

4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano **azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale**, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

Articolo 3.

**Principio dell'accesso
al mercato**

Art. 3. (Principio dell'accesso al mercato)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **favoriscono**, secondo le modalità indicate dal codice, **l'accesso al mercato** degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo

1. Le disposizioni del codice si **interpretano** e si **applicano** in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Articolo 5.

**Principi di buona fede e di tutela
dell'affidamento.**

Art. 5. (Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento)

1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.

Art. 5. (Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento)

3. In caso di **aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela**, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla **diligenza professionale richiesta ai concorrenti**. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.

Art. 5. (Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento)

4. Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito **l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.**

Articolo 6.

**Principi di solidarietà e di
sussidiarietà orizzontale. Rapporti
con gli enti del Terzo settore.**

Art. 6. (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore)

1. In attuazione dei **principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale**, la pubblica amministrazione **può** apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, **privi di rapporti sinallagmatici**, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. ...

**Art. 6. (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale.
Rapporti con gli enti del Terzo settore)**

... **Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice** gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Articolo 7.

**Principio di auto-organizzazione
amministrativa**

Art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso **l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione** nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

Art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa)

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono **affidare direttamente a società in house** lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un **provvedimento motivato** in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse **esternalità** e della **congruità** economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di **economicità**, di celerità o di perseguimento di **interessi strategici**. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società **Consip S.p.a.** e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

Art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa)

3. L'affidamento in house di **servizi di interesse economico generale** di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa)

4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Articolo 8.

**Principio di autonomia contrattuale.
Divieto di prestazioni d'opera
intellettuale a titolo gratuito**

Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso **secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater** (parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024).

Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

3. Le pubbliche amministrazioni **possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara.** Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

**EQUO
COMPENSO**

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione)

15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), **comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili**. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti **sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione)

- a) **per il 65 per cento** dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
- b) **il restante 35 per cento** dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a **ribasso** in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce **un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.**

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione)

15-ter. **Restano ferme** le disposizioni in materia di esclusione delle **offerte anomale** di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione)

15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

REVISIONE DEI PREZZI

Articolo 60 - Revisione prezzi

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. *(parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024)*

Articolo 60 - Revisione prezzi

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è **obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni oggetto del contratto. *(parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024)*

2. Queste clausole **non apportano modifiche che alterino** la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

Articolo 60 - Revisione prezzi

- a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, **superiore al 3 per cento** dell'importo complessivo e operano nella misura del **90 per cento** del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
- c) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, **superiore al 5 per cento** dell'importo complessivo e operano nella misura dell'**80 per cento** del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

(comma sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024)

Articolo 9.

**Principio di conservazione
dell'equilibrio contrattuale**

Art. 9. (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale)

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Art. 9. (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale)

2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al **ripristino dell'originario equilibrio del contratto** oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha **diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo**, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Art. 9. (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale)

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione**, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

Articolo 10.

**Principi di tassatività delle cause di
esclusione e di massima
partecipazione**

Art. 10. (Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione)

1. I contratti pubblici **non sono affidati** agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di **cause di esclusione espressamente definite dal codice.**

2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono **tassative e integrano** di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono **cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.**

Art. 10. (Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione)

3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre **requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati** all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la **possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.**

Micro

Piccole **M**edie **I**mprese

Lotti

Contratti riservati

RTI

Avvalimento

Subappalto

Rotazione

Articolo 61 - Contratti riservati

2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **possono riservare il diritto di partecipazione** alle procedure di appalto e di concessione o possono **riservarne l'esecuzione** a piccole e medie imprese. *(comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 209/2024)*

Articolo 11.

**Principio di applicazione dei contratti
collettivi nazionali di settore.**

**Inadempienze contributive e ritardo nei
pagamenti**

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni **è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale** in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

2. Nei **documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre** di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **indicano** il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01. *(comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024).*

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni. *(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024)*

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici (*parole sostituite dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 209/2024*) possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, **purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele** di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

4. Nei casi di cui al comma 3, **prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione** con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la **dichiarazione di equivalenza delle tutele**. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, **in conformità all'allegato I.01** (parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 209/2024).

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **assicurano**, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

6. In caso di **inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva** relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante **trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente** all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Articolo 12.

Rinvio esterno

Art. 12. (Rinvio esterno)

1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:

- a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla **legge 7 agosto 1990, n. 241**;
- b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del **codice civile**.

Ambito di applicazione

Art. 13. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione.
2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.
3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni.

Art. 13. (Ambito di applicazione)

4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia.

5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 13. (Ambito di applicazione)

6. Le definizioni del codice sono contenute nell'allegato I.1.

7. Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'allegato I.12 individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

SOGLIE

Soglie europee (dal 1/1/2024)

	Lavori	Forniture Servizi	Concessioni
Stato	5.538.000 (5.382.000)	143.000 (140.000)	5.538.000 (5.382.000)
Sub-centrali	5.538.000 (5.382.000)	221.000 (215.000)	5.538.000 (5.382.000)
Sociale All. XIV		750.000	
Speciali	5.538.000 (5.382.000)	443.000 (431.000)	
Sociale All. XIV	5.538.000 (5.382.000)	1.000.000	

Sotto-soglie dal 1/1/2024

Lavori

fino a 150.000

(affidamento diretto)

150.000
1.000.000

5

1.000.000
5.538.000

10

**Soglia europea
5.538.000**

Servizi & Forniture

fino a 140.000

(affidamento diretto)

Sub-centrali
140.000 - 221.000

5

Centrali 140.000 - 143.000

5

Sociale 140.000 - 750.000

5

Soglia europea - SERVIZI
Centrali (143.000)
Sub-centrali (221.000)
Sociali (750.000)

Soglia europea - FORNITURE
Centrali (143.000)
Sub-centrali (221.000)
Sociali (750.000)

**Importo
stimato**

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'**importo totale pagabile**, al **netto dell'imposta sul valore aggiunto** (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa **qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi** del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede **premi** o **pagamenti** per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da **unità operative distinte**, il calcolo dell'importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all'importo attribuito dall'unità operativa distinta.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

6. La **scelta** del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

7. L'importo stimato dell'appalto o concessione è **quantificato** al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

8. Per gli appalti pubblici di **lavori** il calcolo dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché dell'importo complessivo stimato di tutte le **forniture** e **servizi** messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori.

**Valore
stimato**

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

1. Il valore di una concessione è costituito dal **fatturato totale** del concessionario generato per tutta la durata del contratto, **al netto dell'IVA**, stimato dall'ente concedente, quale **corrispettivo** dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

2. Il valore è stimato **al momento dell'invio** del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. **Se** il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

3. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. **Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:**

- a) il valore di eventuali clausole di opzione;
- b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;
- c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
- d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

Lotti

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

1. Per garantire la effettiva partecipazione delle **micro, delle piccole e delle medie imprese**, anche di prossimità, gli appalti **sono** suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 13, comma 6 del Codice)

- s) «**lotto funzionale**», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
- t) «**lotto prestazionale**», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
- u) «**lotto quantitativo**», uno specifico oggetto di appalto o concessione funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese;

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

2. **Nel bando o nell'avviso** di indizione della gara le stazioni appaltanti **motivano** la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere **adeguato** in modo da garantire l'effettiva **possibilità di partecipazione** da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i **criteri** di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

4. La stazione appaltante **può limitare il numero massimo di lotti** per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la **possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente**, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

Le fasi

Programmazione

Progettazione

Affidamento

Esecuzione

Controllo



Art. 21. (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici)

1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in

- programmazione,
- progettazione,
- pubblicazione,
- affidamento
- ed esecuzione.

Chi fa

che cosa

A.U.S.A. (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti)

```
graph TD; A["A.U.S.A. (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti)"] --> B["R.A.S.A. (Responsabile per Anagrafe Unica)"]; B --> C["R.U.P. (Responsabile Unico Progetto)"]; B --> D["Centri di Costo"];
```

R.A.S.A. (Responsabile per Anagrafe Unica)

R.U.P. (Responsabile Unico Progetto)

Centri di Costo

- Stazione appaltante - ente concedente
- Centrale di committenza
- Soggetto aggregatore
- Dirigente dell'U.O.
- R.U.P.
- Seggio di gara
- Commissione di gara
- A.N.A.C.
- Governo e Ministeri

RUP

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

1. Nel **primo atto di avvio** dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) **per le fasi di** programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP **tra i dipendenti assunti** anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, **preferibilmente** in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

... Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

... Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i **dipendenti di altre amministrazioni pubbliche**. *(periodo aggiunto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)*

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

... L'ufficio di RUP è **obbligatorio e non può essere rifiutato**. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

3. Il **nominativo** del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

**Responsabile
di fase**

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

5. Il **RUP assicura** il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una **struttura di supporto al RUP**, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un **piano di formazione per il personale** che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, **è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP**, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le **centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti** designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

COMMISSIONE

**Prezzo più
basso**

Valutazione amministrativa

Valutazione tecnica

Valutazione economica

**Offerta
Economicamente
Più
Vantaggiosa**

Art. 51. (Commissione giudicatrice)

1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice **può partecipare il RUP**, anche in qualità di presidente.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **dopo la scadenza del termine** per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, **su richiesta del RUP**, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

2. La commissione è **composta** da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

3 0 5



Art. 93. (Commissione giudicatrice)

3. La commissione è **presieduta e composta** da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del **necessario inquadramento giuridico** e di **adeguate competenze professionali**. Della commissione giudicatrice **può far parte il RUP**. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le **nomine** di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di **trasparenza, competenza e rotazione**.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

4. La commissione può riunirsi con **modalità telematiche** che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

5. Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, **in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione** di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

**Conflitto di
interessi**

Art. 16. (Conflitto di interessi)

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia ~~concreta ed effettiva~~ alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Art. 16. (Conflitto di interessi)

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la **percepita minaccia** all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà **comunicazione** alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

Art. 16. (Conflitto di interessi)

4. Le stazioni appaltanti adottano **misure adeguate** per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Consultazioni preliminari

Programmazione

Progettazione

Affidamento

Esecuzione

Programmazione

Progettazione

**Consultazioni preliminari
di mercato**

Affidamento



Consultazioni preliminari



Tutte le procedure

Prima dell'avvio

Definizione dell'oggetto dell'appalto

Facoltative - non vincolanti

Durante la procedura

Definizione dell'oggetto del soggetto

Condizione di accesso alla gara



Indagini di mercato

Affidamento

Programmazione

Progettazione

Affidamento

Esecuzione

**Decisione
di contrarre**

Dirigente



R.U.P.

Articolo 17. Fasi delle procedure di affidamento

1. **Prima** dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. **In caso di affidamento diretto**, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Articolo 17. Fasi delle procedure di affidamento

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e** *(parole aggiunte dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024)* concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Articolo 17. Fasi delle procedure di affidamento

3-bis. L'**allegato I.3** indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire. *(comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024)*

ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione

Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

- a) procedura aperta: **nove** mesi;
- b) procedura ristretta: **dieci** mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: **sette** mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: **quattro** mesi;
- e) dialogo competitivo: **sette** mesi;
- f) partenariato per l'innovazione: **nove** mesi.

ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione

2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

a) procedura aperta: **cinque** mesi;

b) procedura ristretta: **sei** mesi;

c) procedura competitiva con negoziazione: **quattro** mesi;

d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: **tre** mesi.

Procedure

Decisione a contrarre

Procedura di scelta

Proposta di aggiudicazione

Aggiudicazione

Stipula

Esecuzione



Aperte

Ristrette

**Competitiva
con
negoziazione**


**Dialogo
competitivo**

**Partenariato
per
l'innovazione**


Affidamento diretto

**Negoziata senza
pubblicazione di bando**

Procedure di appalto fra trasparenza e efficienza



Procedure di appalto fra trasparenza e efficienza



**Affidamento
diretto**

Art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento)

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. **In caso di affidamento diretto**, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per **lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

b) affidamento diretto dei **servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Art. 140. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di **500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio** alla pubblica e privata incolumità; contemporaneamente redige il verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

...

Art. 140. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, **l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1**, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

3. Il **nominativo del RUP** è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Decisione di contrarre


EX ANTE

EX POST


Rotazione

Indagini di mercato

Consultazione di elenchi



Confronto competitivo



Stipulazione

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al **contraente uscente** nei casi in cui **due consecutivi** affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello **stesso settore merceologico**, oppure nella stessa **categoria** di opere, oppure nello stesso **settore** di servizi.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

3. La stazione appaltante può **ripartire gli affidamenti in fasce** in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del **mercato** e alla effettiva assenza di **alternative**, previa verifica dell'accurata **esecuzione** del precedente contratto nonché della **qualità** della prestazione resa, il contraente uscente **può** essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. *(comma sostituito dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)*

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando **l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti** al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di **importo inferiore a 5.000 euro.**

Bando/Avviso/Lettera

Chiarimenti

Istanza/Offerta

Soccorso istruttorio

Ammissione/Esclusione

Busta A
Requisiti
Ord. Gen.

Busta B
Requisiti
tecnici

Busta C
Offerta
economica

FAQ

e

Chiarimenti

Soccorso istruttorio

Prenotazione

Impegno

Publicazioni

**Qualificazione
delle SS.AA.**

Articolo 62 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

Tutte le stazioni appaltanti, fermi **restando gli obblighi di utilizzo** di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono** procedere direttamente e **autonomamente** all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle **soglie previste per gli affidamenti diretti**, e all'affidamento di **lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro**. Possono, altresì, effettuare **ordini** a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. *(comma sostituito dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024)*

Articolo 62 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate **possono** procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori **ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata** anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1. *(comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 209/2024)*

Articolo 63 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

2. La qualificazione per la progettazione, **l'affidamento e l'esecuzione** (*parole sostituite dall'art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024*) si articola in tre fasce di importo:

Articolo 63 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, **per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.** (*comma sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024*)

Articolo 63 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del **principio di leale collaborazione**. *(comma aggiunto dall'art. 26, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 209/2024)*

8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4. *(comma sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 209/2024)*

Procedure di scelta

Articolo 50 - Procedure per l'affidamento

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

...

c) procedura **negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base a **indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

Articolo 50 - Procedure per l'affidamento

d) procedura **negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **dieci** operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per **lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie** di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

Articolo 50 - Procedure per l'affidamento

e) procedura **negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie** di cui all'articolo 14.

Articolo 50 - Procedure per l'affidamento

2-bis. Le stazioni appaltanti **pubblicano** sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e). *(comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)*

Aperte

Ristrette

**Competitiva
con
negoziazione**


**Dialogo
competitivo**

**Partenariato
per
l'innovazione**


Affidamento diretto

**Negoziata senza
pubblicazione di bando**

Procedure di appalto fra trasparenza e efficienza



Procedure di appalto fra trasparenza e efficienza




Aperte



BANDO

Operatore economico

Operatore economico



Operatore economico

Operatore economico

Art. 71. (Procedura aperta)

1. Nelle procedure aperte **qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta** in risposta a un **avviso di indizione di gara**.
2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **trenta** giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante.
3. Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a **quindici** giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato.

Art. 71. (Procedura aperta)

4. Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un **avviso di pre-informazione** di cui all'articolo 81 che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo di cui al comma 2 del presente articolo può essere ridotto a **quindici** giorni purché concorrano le seguenti condizioni:

- a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;
- b) l'avviso di pre-informazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

Art. 71. (Procedura aperta)

5. In sede di prima applicazione del codice, **l'allegato II.6** è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

A – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE DI UN AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE (articolo 81, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Tipo di amministrazione appaltante e principale attività esercitata.
3. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
4. Codici CPV.
5. Indirizzo Internet del «sito istituzionale della stazione appaltante» (URL).
6. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante dell'avviso di pre-informazione.

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

C – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 83)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet della amministrazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, comma 2, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di amministrazione appaltante e principale attività esercitata.
4. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che è coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
8. Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti; se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

a) Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell'accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici che parteciperanno.

b) Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l'indicazione della durata prevista di tale sistema; per quanto possibile, l'indicazione di valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare.

11. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;

b) indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione;

c) un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l'esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure competitive con negoziazione).

13. Eventualmente, indicare se:

a) si tratta di un accordo quadro;

b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

c) si tratta di un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

14. Se l'appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più lotti o per l'insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato a uno stesso offerente. Se l'appalto non è suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica.
15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.
16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto.
18. Criteri di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri che determinano l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.
19. Termine ultimo per la compilazione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione).
20. Piattaforma digitale ove è possibile inserire le offerte o le domande di partecipazione.

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

21. In caso di procedure aperte:

- a) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;
- b) data, ora e luogo di apertura delle offerte;
- c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.

22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.

23. Eventualmente, indicare se:

- a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è accettata;
- b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
- c) sarà accettata la fatturazione elettronica;
- d) sarà utilizzato il pagamento elettronico.

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

24. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
25. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
26. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Banca Dati ANAC relative all'appalto/agli appalti di cui al presente avviso.
27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.
28. Data d'invio dell'avviso.
29. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.
30. Altre eventuali informazioni.

Ristrette

2

Operatore economico A

Operatore economico C

1

Avviso

Operatore economico C

Operatore economico A

Operatore economico B

Art. 72. (Procedura ristretta)

1. Nelle procedure ristrette **qualsiasi operatore economico** può presentare una **domanda di partecipazione in risposta a un avviso** di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.
2. Il **termine minimo** per la ricezione delle domande di partecipazione è di **trenta** giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato l'avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, **soltanto gli operatori economici invitati** possono presentare un'offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **30 trenta giorni** dalla data dell'invito a presentare offerte.

Art. 72. (Procedura ristretta)

4. Se le stazioni appaltanti hanno pubblicato **l'avviso di pre-informazione** non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a **10 dieci giorni** purché concorrano le seguenti circostanze:

- a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste nell'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
- b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 possono fissare il **termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati**, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In mancanza di accordo, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Art. 72. (Procedura ristretta)

6. Quando per motivate ragioni di **urgenza** è impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante può fissare:

- a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a **quindici** giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
- b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a **dieci** giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

**Competitiva con
negoziiazione**

1

Avviso

Operatore economico A

Operatore economico C

2

Operatore economico A

Operatore economico C

3

Operatore economico C

Art. 73. (Procedura competitiva con negoziazione)

1. Nelle procedure competitive con negoziazione **qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso** di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.
2. Nei documenti di gara le stazioni appaltanti individuano **l'oggetto** dell'appalto fornendo una **descrizione delle loro esigenze**, illustrando le **caratteristiche** richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare e specificando i **criteri** per l'aggiudicazione dell'appalto. Esse precisano altresì quali elementi della descrizione definiscono i **requisiti minimi** che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite consentono agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.

Art. 73. (Procedura competitiva con negoziazione)

4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **dieci** giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di **venticinque** giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini di cui al comma 4 e al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 72, commi 4, 5 e 6.
6. **Solo gli operatori economici invitati** dalla stazione appaltante, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare **un'offerta iniziale**. Salvo quanto previsto dal comma 9, l'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, possono essere **negoziare per migliorarne il contenuto**, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione.

Art. 73. (Procedura competitiva con negoziazione)

7. Se previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato, le procedure competitive con negoziazione **possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare**. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

8. Quando le stazioni appaltanti intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un **termine** entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti dall'articolo 107, **valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano** l'appalto ai sensi degli articoli 105, con riguardo ai costi del ciclo vita, 108 e 110, tenuto conto dei costi del ciclo vita disciplinati dall'allegato II.8.

Art. 73. (Procedura competitiva con negoziazione)

9. Le stazioni appaltanti **possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione** qualora abbiano indicato, nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, che si riservano tale possibilità.

Art. 74

**Dialogo
competitivo**

1

Avviso

Operatore economico A

Operatore economico C

2

Operatore economico A

Operatore economico C

3

Operatore economico C

Art. 74. (Dialogo competitivo)

1. Nel dialogo competitivo **qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o a un avviso** di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **trenta** giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84.
3. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo allegato le **esigenze che intendono perseguire**, i **requisiti** da soddisfare, il **criterio di aggiudicazione**, la **durata** indicativa della procedura nonché eventuali **premi o pagamenti** per i partecipanti al dialogo. L'appalto è aggiudicato **unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo** conformemente all'articolo 108.

Art. 74. (Dialogo competitivo)

4. **Prima** dell'avvio del dialogo le stazioni appaltanti possono organizzare una **consultazione** con gli operatori economici selezionati sulla base della documentazione posta a base di gara e sulle modalità di svolgimento del dialogo. Nei trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione i partecipanti selezionati possono recedere dal dialogo.

5. Il **dialogo competitivo riguarda tutti gli aspetti dell'appalto** ed è finalizzato all'individuazione e alla definizione dei **mezzi più idonei** a soddisfare le necessità della stazione appaltante. Ove previsto nel bando di gara o nel documento descrittivo e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, il dialogo competitivo può svolgersi **in fasi successive** per ridurre il numero di soluzioni emerse durante la fase del dialogo. Il dialogo competitivo prosegue finché la stazione appaltante non individua la soluzione o le soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze. **Dichiarato concluso il dialogo** e informati i partecipanti rimanenti, la stazione appaltante **invita ciascuno di loro a presentare l'offerta finale** sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. L'offerta contiene tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

Art. 74. (Dialogo competitivo)

.... Le offerte presentate possono essere, su richiesta della stazione appaltante, chiarite, precisate e perfezionate. **I chiarimenti, le precisazioni e il completamento delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto**, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

6. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo.

Art. 74. (Dialogo competitivo)

7. La stazione appaltante **può condurre ulteriori negoziazioni con l'operatore economico che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo** per confermare gli impegni finanziari o altri contenuti dell'offerta attraverso il completamento delle clausole del contratto, a condizione che da ciò non consegua la **modifica sostanziale** di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

**Partenariato per
l'innovazione**

1

Avviso

Operatore economico A

Operatore economico C

2

Operatore economico A

Operatore economico C

3

Operatore economico C

Art. 75. (Partenariato per l'innovazione)

1. Nei documenti di gara la stazione appaltante **identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato**. Indica altresì gli elementi dei prodotti, servizi o lavori innovativi identificati che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali informazioni sono **sufficientemente precise** per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.
2. Nel partenariato per l'innovazione **qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o a un avviso** di indizione di gara, fornendo gli elementi richiesti dalla stazione appaltante.

Art. 75. (Partenariato per l'innovazione)

3. La stazione appaltante può decidere di **instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate**. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. **Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'articolo 108.

4. Nel selezionare i candidati le stazioni appaltanti applicano i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni richieste possono presentare progetti di ricerca e di innovazione.

Art. 75. (Partenariato per l'innovazione)

5. Il partenariato per l'innovazione è **strutturato in fasi successive** secondo la sequenza del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori, **il cui valore stimato non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo**. In particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il partenariato per l'innovazione fissa **obiettivi intermedi** che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante rate congrue. Sulla base degli obiettivi intermedi e del loro effettivo conseguimento, la stazione appaltante **può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione** o, nel caso di un partenariato con più operatori, **di ridurre il numero degli operatori** resolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

Art. 75. (Partenariato per l'innovazione)

6. **L'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto**, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione. Ove previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, le negoziazioni nel corso della procedura possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi; concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

**Negoziata
senza bando**

```
graph TD; A["Negoziata senza bando"] --> B["Operatore economico B"]; A --> C["Operatore economico C"]; A --> D["Operatore economico A"];
```

Operatore economico B

Operatore economico A

Operatore economico C

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara **quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti**, dandone **motivatamente conto nel primo atto** della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e **nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3**. A tali fini le stazioni appaltanti **tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato** eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

2. Le stazioni appaltanti **possono** ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi:

a) quando **non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata**, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura **aperta o ristretta**, purché le condizioni iniziali dell'appalto **non siano sostanzialmente modificate** e purché sia trasmessa una **relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima**; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100;

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

b) quando i lavori, le forniture o i servizi **possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico** per una delle seguenti ragioni:

- 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

c) nella misura strettamente necessaria quando, per **ragioni di estrema urgenza** derivante da **eventi imprevedibili** dalla stazione appaltante, i **termini** per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza **non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti**.

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e 3) si applicano **solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.**

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

4. Nel caso di appalti pubblici di **forniture** la procedura di cui al presente articolo è inoltre consentita nei casi seguenti:

a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati **esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo**, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di **consegne complementari effettuate dal fornitore originario** e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per **forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime**;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a **condizioni particolarmente vantaggiose**, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

5. La procedura prevista dal presente articolo è altresì consentita negli appalti pubblici relativi ai **servizi** quando l'appalto faccia seguito a un **concorso di progettazione** e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

6. La procedura prevista dal presente articolo può essere usata **per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi**, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano **conformi al progetto a base di gara** e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1 *[procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione]*. Il **progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari** e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è **indicata sin dall'avvio del confronto competitivo** nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è **computato** per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è **limitato al triennio successivo** alla stipulazione del contratto d' appalto iniziale.

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

7. Ove possibile, le stazioni appaltanti **individuano gli operatori economici da consultare** sulla base di informazioni riguardanti le **caratteristiche** di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali **desunte dal mercato**, nel rispetto dei principi di **trasparenza** e **concorrenza**, selezionando **almeno tre operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

	APERTA	RISTRETTA	NEGOZIATA CON BANDO	NEGOZIATA SENZA BANDO
Bando di gara	✓	✓	✓	
Disciplinare di gara	✓	✓	✓	
Lettera di invito		✓	✓	✓
Schema di Contratto/Capitolato	✓	✓	✓	✓
Schema di Dichiarazione Sostitutiva	✓	✓	✓	✓
Schema di Offerta economica	✓	✓	✓	✓

Programmazione

Progettazione

**Consultazioni preliminari
di mercato**

Affidamento



Art. 77. (Consultazioni preliminari di mercato)

1. Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato **per predisporre gli atti di gara**, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le stazioni appaltanti **possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica**, da parte di esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei. Tale documentazione **può essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto**, a condizione che **non abbia l'effetto di falsare la concorrenza** e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Art. 78. (Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti)

1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione ovvero le informazioni, i dati e le notizie di cui all'articolo 77, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, **la stazione appaltante adotta misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata** dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La **comunicazione agli altri candidati** e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel corso delle consultazioni preliminari, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituiscono la minima misura adeguata.

Art. 78. (Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti)

2. **Qualora non sia possibile** garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, la stazione appaltante **invita il candidato o l'offerente interessato a fornire, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, ogni elemento idoneo a provare** che la sua partecipazione alla preparazione e alla scelta della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. **Se** la stazione appaltante non ritiene adeguate le giustificazioni fornite, il candidato o l'offerente interessato è **escluso** dalla procedura.

3. Le misure adottate dalla stazione appaltante sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 112.

Consultazioni preliminari



Tutte le procedure

Prima dell'avvio

Definizione dell'oggetto dell'appalto

Facoltative - non vincolanti

Durante la procedura

Definizione dell'oggetto del soggetto

Condizione di accesso alla gara



Indagini di mercato

Criteri di aggiudicazione

Articolo 70 - Procedure di scelta e relativi presupposti

4. Sono **inammissibili** le offerte:

a) non conformi ai documenti di gara;

b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;

d) considerate anormalmente basse;

e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;

f) il cui prezzo **supera** l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto, **salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività** (*parole aggiunte dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024*).

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

```
graph TD; A[CRITERI DI AGGIUDICAZIONE] -.-> B[PREZZO PIU' BASSO]; A -.-> C["O.E.P.V.  
Offerta economicamente più vantaggiosa"];
```

PREZZO PIU' BASSO

O.E.P.V
**Offerta economicamente
più vantaggiosa**

**O.E.P.V - Offerta economicamente
più vantaggiosa**

PREZZO
Punteggio
0-100

QUALITA'
Punteggio
100-0

Minor prezzo



100% prezzo

Anomalia (esclusione automatica)

Caratteristiche standardizzate

Prenotazione-riduzione impegno

Commissione giudicatrice

Anomalia

Offerta tecnica ed economica



Offerta economicamente più vantaggiosa

Art. 108. (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture)

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo **o sulla base dell'elemento prezzo o del costo**, seguendo un criterio di **comparazione costo/efficacia** quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'**allegato II.8**, con riguardo al costo del ciclo di vita.

Art. 108. (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture)

2. Sono aggiudicati **esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai **servizi sociali** e di **ristorazione** ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad **alta intensità di manodopera**, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei **servizi di ingegneria e architettura** e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di **servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo**;
- d) gli affidamenti in caso di **dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione**;
- e) gli affidamenti di **appalto integrato**;
- f) i contratti relativi ai **lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo**.

Art. 108. (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture)

4. I **documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione** dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata **sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto**. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di **beni e servizi informatici** per la pubblica amministrazione, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di **cybersicurezza**, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.

Art. 108. (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture)

.... Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del **10 per cento**. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del **30 per cento**.

ALLEGATO II.8

**costi del
ciclo vita**

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una **relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità** quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità **accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti.**

A tal fine.....

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

II. **Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere** le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre forme di prove documentali contemplate dal registro on line dei certificati (**e-Certis**).

La cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice cura l'aggiornamento delle informazioni concernenti i certificati e le altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea.

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

III. Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il **costo del ciclo vita** di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire e il metodo che sarà impiegato al fine di determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati.

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

I **dati che le stazioni appaltanti possono richiedere** sono:

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
- 5) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

Il metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti **per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali** deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere basato su criteri **oggettivi, verificabili e non discriminatori**. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
- b) essere **accessibile a tutte le parti interessate**;
- c) i dati richiesti **devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti**, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

Ogniquale volta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell'Unione europea, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita. Un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo vita è previsto dalla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni.

Istituti

dell'affidamento

Requisiti di ordine generale

Requisiti di ordine speciale

- a) idoneità professionale;
- b) capacità economica e finanziaria;
- c) capacità tecniche e professionali.

Articolo 100 - Requisiti di ordine speciale

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, ~~maturato nel triennio precedente~~ maturato nei migliori **tre anni degli ultimi cinque anni precedenti** (*parole sostituite dall'art. 32, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024*) a quello di indizione della procedura

Articolo 100 - Requisiti di ordine speciale

In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito **nel precedente triennio** negli ultimi dieci anni (*parole sostituite dall'art. 32, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024*) dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

Raggruppamenti temporanei

R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo Imprese)

Mandatataria

Mandante

Mandante

ORIZZONTALE

Mandataria

Mandante

Mandante

Mandataria

Mandante

Mandante

VERTICALE

Mandataria

Mandante

Mandante

Mandataria

Mandante

Mandante

Avvalimento

AVVALIMENTO

```
graph TD; A[AVVALIMENTO] --> B[Di garanzia]; A --> C[Operativo];
```

Di garanzia

Operativo

AVVALIMENTO

AUSILIATA

Ausiliaria

Ausiliaria

AUSILIATA

```
graph TD; A[AUSILIATA] --> B[SUBAPPALTO]; B --> C[Ausiliaria]; B --> D[Ausiliaria];
```

SUBAPPALTO

Ausiliaria

Ausiliaria

Subappalto

SUBAPPALTO

AGGIUDICATARIA

Subappaltatrice

Subappaltatrice

Garanzie

Garanzie

```
graph TD; A[Garanzie] --> B[Partecipazione (106)]; A --> C[Esecuzione (117)]; B --> D[Provvisoria]; B --> E[Definitiva]; C --> D; C --> E;
```

Partecipazione (106)

Esecuzione (117)

Provvisoria

Definitiva

Art. 106. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)

1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al **2 per cento del valore complessivo della procedura** indicato nel bando o nell'invito. Per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo sino all'**1 per cento** oppure incrementarlo sino al **4 per cento**. ... La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

Art. 117. (Garanzie definitive)

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al **10 per cento dell'importo contrattuale**; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. ...

Articolo 53 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva **non si applicano** le **riduzioni** previste dall'articolo 106, comma 8, e gli **aumenti** previsti dall'articolo 117, comma 2. *(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)*

Anomalia

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

1. Le stazioni appaltanti valutano la **congruità**, la **serietà**, la **sostenibilità** e la **realizzabilità** della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti **richiedono per iscritto** all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

3. Le **spiegazioni** di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'**economia del processo** di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le **soluzioni tecniche** prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'**originalità** dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

4. **Non sono ammesse giustificazioni:**

a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

b) in relazione agli ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

5. La stazione appaltante **esclude** l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

6. Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

Obblighi
Facoltà

Gli strumenti telematici di acquisizione



TABELLA OBBLIGO FACOLTA'



TABELLA OBBLIGO – FACOLTÀ

Strumenti del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.

Approfondimenti



TABELLA OBBLIGO – FACOLTÀ

Strumenti del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ⁱ	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Scuole e università	Altre amministrazioni ⁱⁱ	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
<ul style="list-style-type: none"> - Vigilanza armata - Guardiania - Facility management immobili - Pulizia immobili - Manutenzione immobili e impianti 	<p><i>Per importi pari o superiori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ai 40.000 euro per vigilanza armata e guardiania; - ai 221.000 euroⁱⁱⁱ per facility management immobili, pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti^{iv} 	<p>Obbligo di ricorso a convenzioni Consip e a MEPA (solo per acquisti sotto soglia)^v.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso ad altro strumento di acquisto messo a disposizione da Consip secondo l'elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori pubblicate sul portale www.acquistinretep.a.it</p> <p>In assenza facoltà di ricorso a strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip.^{vi}</p>	<p>Obbligo di ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso a strumenti di acquisto negoziati telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento</p> <p>In assenza obbligo di ricorso ad altro strumento di acquisto messo a disposizione da soggetto aggregatore di riferimento o da Consip.^{vii}</p>	<p>Obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip per gli acquisti sottosoglia.</p> <p>In assenza o per acquisti sopra soglia obbligo di ricorso a convenzioni, ad altro strumento di acquisto messo a disposizione secondo l'elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori pubblicate sul portale www.acquistinretep.a.it^{viii}.</p>	<p>Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie"</p>	<p>Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie"</p>	<p>Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie"</p>	<p>Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie"</p>

Approfondimenti

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ^I	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Scuole e università	Altre amministrazioni ^{II}	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
Beni e servizi informatici e di connettività	<i>Pari o superiore alla soglia comunitaria</i>	<p>Obbligo di ricorso a Convenzioni Consip^{xv}.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso esclusivamente ad altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP.</p> <p>Per i beni e servizi di rilevanza strategica (Piano Agid) obbligo di ricorso a Consip^{xvi}</p>	<p>Obbligo di ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip.</p> <p>In assenza, obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da aggregatore^{xvii}</p>	<p>Obbligo di ricorso esclusivamente a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da aggregatore^{xviii}</p>	<p>Obbligo di ricorso a convenzioni Consip.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip.</p> <p>Per i beni e servizi di rilevanza strategica (Piano Agid) obbligo di ricorso a Consip^{xix}</p>	<p>Obbligo di ricorso a convenzioni Consip.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da aggregatore^{xx}</p>	<p>Obbligo di ricorso esclusivamente agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da aggregatore^{xxi}</p>	<p>Obbligo per le società inserite nel conto consolidato di ricorso esclusivamente agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore^{xxii}.</p> <p>Per gli ulteriori odp e per le restanti stazioni appaltanti, facoltà di ricorso alle convenzioni Consip, agli AQ Consip e allo SDAPA^{xxiii}</p>

Approfondimenti

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ^I	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Scuole e università	Altre amministrazioni ^{II}	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
Beni e servizi informatici e di connettività	Sottosoglia comunitaria	<p>Obbligo di ricorso a convenzioni Consip^{xxiv} o al MePA. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente ad altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP^{xxv}</p>	<p>Obbligo di ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip.</p> <p>In assenza, obbligo di ricorso agli altri strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento</p> <p>In assenza obbligo di ricorso a strumenti messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore^{xxvii}.</p>	<p>Obbligo di ricorso al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip.</p> <p>In assenza, obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore^{xxvii}</p>	<p>Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti messi a disposizione da Consip^{xxviii}</p>	<p>Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento se applicabile) o ad ulteriore sistema telematico della centrale regionale di riferimento se applicabile e con le modalità previste con DM MIUR.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore^{xxix}</p>	<p>Obbligo di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento, se applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ove applicabile, ovvero ricorso alle convenzioni Consip.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore^{xxx}</p>	<p>Obbligo per le società inserite nel conto consolidato di ricorso esclusivamente agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore.^{xxxi}</p> <p>Per gli altri odp e per le restanti stazioni appaltanti, facoltà di ricorso al MePA, alle convenzioni Consip, agli AQ Consip, e allo SDAPA^{xxxi}</p>

Stipula

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

1. Il contratto è stipulato, **a pena di nullità, in forma scritta** ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), **in modalità elettronica** nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in **forma pubblica amministrativa** a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con **atto pubblico notarile informatico** oppure mediante **scrittura privata**.

...

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

... In caso di **procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche** (*parole aggiunte dall'art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024*) **mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale,** consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

2. **Divenuta efficace l'aggiudicazione** ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi **sessanta giorni** anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;
- b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

3. Il contratto **non può essere stipulato prima di trentadue** (*parola sostituita dall'art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024*) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio **non si applica** nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

4. **Se è proposto ricorso** avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

5. **Se la stipula del contratto non avviene nel termine** per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. **All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.**

6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

8. Il contratto è sottoposto alla **condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista**, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno **facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile** derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

10. Con la tabella di cui all'**allegato I.4** al codice è individuato il **valore dell'imposta di bollo** che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.

ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (Art. 18, comma 10)

Tabella A - Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 25.000.000	500
>= 25.000.000	1.000

Accordo di collaborazione

Articolo 82-bis - Accordo di collaborazione

1. Le stazioni appaltanti **possono** inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo **schema di un accordo di collaborazione plurilaterale** con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di **meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati** coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.

L'accordo di collaborazione **non sostituisce il contratto principale** e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.

Allegati al Codice

Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Articolo 19.
Principi e diritti digitali

Articolo 20.
Principi in materia di trasparenza

Articolo 21.
Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

Articolo 22.
Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

Articolo 23.
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 24.

Fascicolo virtuale dell'operatore economico

Articolo 25.

Piattaforme di approvvigionamento digitale

Articolo 26.

Regole tecniche.

Articolo 27.

Pubblicità legale degli atti

Articolo 28.

Trasparenza dei contratti pubblici

Articolo 29.

Regole applicabili alle comunicazioni

Articolo 30.

Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici

Articolo 31.

Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti

Articolo 32.

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 33.

Aste elettroniche.

Articolo 34.

Cataloghi elettronici.

Articolo 35.

Accesso agli atti e riservatezza

Articolo 36.

Norme procedurali e processuali in tema di accesso

Mercati elettronici

Articolo 99 - Verifica del possesso dei requisiti

3-bis. **In caso di malfunzionamento**, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, **decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione**, l'organo competente è **autorizzato** a disporre comunque **l'aggiudicazione**, che è immediatamente efficace, **previa acquisizione** di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 99 - Verifica del possesso dei requisiti

... Resta fermo l'obbligo di concludere **in un congruo termine le verifiche** sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità. *(comma aggiunto dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)*

Strumenti di acquisto



Strumenti di negoziazione



Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negoziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	"maxi negoziata"	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	"maxi negoziata"	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	"maxi negoziata"	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Convenzioni

Art. 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza: *(alinea sostituito dall'art. 25, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 209/2024)*

- a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- c) progettano, aggiudicano e stipulano **convenzioni** e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
- e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

Art. 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare **convenzioni** cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

Art. 32. (Sistemi dinamici di acquisizione)

15. Gli accordi quadro di cui all'articolo 59 e le **convenzioni** di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione. A essi si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, se di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.



ORDINA PER



AREE MERCEOLOGICHE



ALIMENTI, RISTORAZIONE E
BUONI PASTO



ARREDI E COMPLEMENTI



ATTREZZATURE E INDUMENTI



EDITORIA, EVENTI E
COMUNICAZIONE



ENERGIA, CARBURANTI E
LUBRIFICANTI



GESTIONE DEGLI IMMOBILI



INFORMATICA,
ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI
E MACCHINE PER L'UFFICIO



LAVORI



PRODOTTI, MATERIALI E
CONSUMABILI



RIFIUTI



SANITÀ, RICERCA E WELFARE



SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA P.A.



Accordi quadro

Come funziona



Caratteristiche

- Acquisti sopra e sotto soglia
- Modalità di acquisto: [Ordine Diretto](#) o Negoziazione
- Accesso alle Imprese: Gara



Art. 59. (Accordi quadro)

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, **indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni** di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi. *(periodo aggiunto dall'art. 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024)*

Art. 59. (Accordi quadro)

... **L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale.** In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.

2. **Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati** secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Art. 59. (Accordi quadro)

3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.

4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità: ...

5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

Art. 59. (Accordi quadro)

5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice. *(comma aggiunto dall'art. 22, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024)*

Art. 32. (Sistemi dinamici di acquisizione)

15. Gli **accordi quadro** di cui all'articolo 59 e le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione. A essi si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, se di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Programmazione

Programmazione

Progettazione

Affidamento

Esecuzione

Lavori

**Programma
triennale**

Servizi

**Programma
triennale**

Forniture

Progettazione


Programmazione

Progettazione

Affidamento

Esecuzione

PROGETTAZIONE INTERNA/ESTERNA



Fattibilità

~~Definitivo~~

Esecutivo

Appalto integrato

Incentivi

Esecuzione

Programmazione

Progettazione

Affidamento

Esecuzione

Modifiche in corso d'opera

Sospensione
Risoluzione
Recesso

Riserve

Subappalto

Art. 119. (Subappalto)

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), **la cessione del contratto è nulla**. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 119. (Subappalto)

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.....

Art. 119. (Subappalto)

I contratti di subappalto sono stipulati, **in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili**, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una **diversa soglia** di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. *(periodo inserito dall'art. 41, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024)*

Art. 119. (Subappalto)

2-bis. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è **obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. *(comma inserito dall'art. 41, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024)*

Art. 119. (Subappalto)

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Art. 119. (Subappalto)

11. La stazione appaltante **corrisponde direttamente al subappaltatore** ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art. 119. (Subappalto)

Il **subappaltatore**, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il **medesimo contratto collettivo di lavoro** del contraente principale, **ovvero** un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse **tutele economiche e normative** di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. *(periodo sostituito dall'art. 41, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 209/2024)*

Stato di avanzamento dei lavori (SAL)

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Art. 174. (Nozione)

1. Il partenariato pubblico-privato è **un'operazione economica** in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- a) tra un **ente concedente** e **uno o più operatori economici privati** è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- b) la **copertura dei fabbisogni finanziari** connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da **risorse reperite dalla parte privata**, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- c) **alla parte privata spetta il compito** di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
- d) **il rischio operativo** connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

Art. 174. (Nozione)

2. Per **ente concedente**, ai sensi della lettera a) del comma 1, si intendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 174. (Nozione)

3. Il partenariato pubblico-privato **di tipo contrattuale** comprende le figure della **concessione**, della **locazione finanziaria** e del **contratto di disponibilità**, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II (forse si intendeva della parte V - n.d.r.). Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli **articoli 177, 178 e 179**.

Art. 174. (Nozione)

4. Il partenariato pubblico-privato **di tipo istituzionale** si realizza attraverso la **creazione di un ente partecipato** congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al **decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175**, e dalle altre norme speciali di settore.

5. I **contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati** ai sensi dell'articolo 63.

Art. 175. (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio)

1. Le pubbliche amministrazioni adottano il **programma triennale delle esigenze pubbliche** idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato.
2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una **valutazione preliminare di convenienza e fattibilità**. La valutazione si incentra sull'**idoneità** del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei **costi** e dei **benefici** del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.

Art. 175. (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio)

3. Nei casi di **progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato**, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Il CIPESS si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, richiedono un parere preventivo, non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri; tale parere è emesso di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso il termine, salvo sospensione per integrazione documentale secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 16, comma 2, della legge n. 241 del 1990. I suddetti pareri devono essere chiesti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.

Art. 175. (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio)

4. Le regioni e gli enti locali possono richiedere il parere del DIPE [Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica] di cui al comma 3 quando la complessità dell'operazione contrattuale lo richieda.

5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico, affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni.

6. L'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio operativo trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

Art. 175. (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio)

7. Il **monitoraggio dei partenariati pubblici privati** è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al **portale sul monitoraggio** dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati. Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (**CUP**) e del codice identificativo di gara (**CIG**), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato.

Art. 175. (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio)

8. Sul portale di cui al comma 7 sono pubblicati e aggiornati periodicamente le **migliori prassi** in materia di forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di partenariato pubblico-privato più ricorrenti sul mercato.

9. Ai soli fini di contabilità pubblica, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**PARTE II - DEI
CONTRATTI DI
CONCESSIONE**

Concessioni

PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

Titolo I - L'ambito di applicazione e i principi generali

- Art. 176. (Oggetto e ambito di applicazione)
- Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)
- Art. 178. (Durata della concessione)
- Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)
- Art. 180. (Contratti misti di concessione)
- Art. 181. (Contratti esclusi)

Titolo II - L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali

- Art. 182. (Bando)
- Art. 183. (Procedimento)
- Art. 184. (Termini e comunicazioni)
- Art. 185. (Criteri di aggiudicazione)
- Art. 186. (Affidamenti dei concessionari)
- Art. 187. (Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea)

TITOLO III - L'esecuzione delle concessioni

- Art. 188. (Subappalto)
- Art. 189. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)
- Art. 190. (Risoluzione e recesso)
- Art. 191. (Subentro)
- Art. 192. (Revisione del contratto di concessione)

TITOLO IV - La finanza di progetto

- Art. 193. (Procedura di affidamento)
- Art. 194. (Società di scopo)
- Art. 195. (Obbligazioni delle società di scopo)

Art. 176. (Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente Parte disciplina le **procedure di aggiudicazione** dei contratti di concessione indette da enti concedenti e la relativa **esecuzione**.
2. Alle concessioni di **servizi economici d'interesse generale** si applicano le norme della presente Parte, ferme restando le specifiche esclusioni previste dal codice. Per i profili non disciplinati si applica il **decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201**, nonché le altre norme speciali di settore.

Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

1. L'aggiudicazione di una concessione comporta il **trasferimento al concessionario di un rischio operativo** legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell'offerta o da entrambi. Per **rischio dal lato della domanda** si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per **rischio dal lato dell'offerta** si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

2. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo **quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti** effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una **effettiva esposizione** alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il **valore attuale netto** dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

3. Il **rischio operativo**, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da **fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti**. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a causa di forza maggiore. *(comma sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)*

Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

4. I **contratti remunerati dall'ente concedente senza alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo** si configurano come concessioni se il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore dipende esclusivamente dalla domanda del servizio o del bene, oppure dalla loro fornitura. Nelle operazioni economiche comprendenti un **rischio soltanto sul lato dell'offerta** il contratto prevede che il corrispettivo venga erogato solo a fronte della disponibilità dell'opera, nonché un sistema di penali che riduca proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, di ridotta o mancata prestazione dei servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della prestazione assunta dal concessionario. Le variazioni del corrispettivo devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme dell'investimento, dei costi e dei ricavi.

Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

5. L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la **conservazione dell'equilibrio economico-finanziario**, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di **convenienza economica e sostenibilità finanziaria**. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.

Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

6. Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è **ammesso un intervento pubblico di sostegno**. L'intervento pubblico può consistere in un **contributo finanziario**, nella prestazione di **garanzie** o nella **cessione in proprietà** di beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un indennizzo in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all'ente concedente, oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il contratto si configuri come concessione.

Art. 177. (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo)

7. Ai soli fini di contabilità pubblica si applicano i contenuti delle decisioni **Eurostat**. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni Eurostat e calcolato secondo le modalità ivi previste, non ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.

Art. 178. (Durata della concessione)

1. La **durata** delle concessioni è limitata ed è **determinata dall'ente** concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.
2. Per le concessioni **ultraquinquennali**, la durata massima della concessione **non supera** il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.
3. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli **iniziali** sia quelli **in corso** di concessione.

Art. 178. (Durata della concessione)

4. La durata massima della concessione deve essere indicata **nei documenti di gara**, a meno che essa non sia utilizzata come **criterio** di aggiudicazione del contratto.

5. La durata dei contratti di concessione **non è prorogabile**, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1. I contratti aggiudicati senza gara di cui all'articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili. Al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in relazione alla specificità della tratta autostradale, per garantire adeguati standard di sicurezza e viabilità, valuta il modello più idoneo della gestione transitoria anche in relazione alle condizioni economiche.

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

1. Il **valore** di una concessione è costituito dal **fatturato totale** del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
2. Il valore è stimato **al momento dell'invio del bando** di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione **al momento dell'aggiudicazione** è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

3. Il **valore stimato** della concessione è calcolato secondo un **metodo oggettivo** specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:

a) il valore di eventuali clausole di opzione;

b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;

c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

- d**) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- e**) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- f**) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- g**) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

4. La **scelta del metodo per il calcolo** del valore stimato della concessione non può essere effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

5. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una **concessione per lotti distinti** è computato il valore complessivo stimato dei lotti.

6. Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 la presente Parte si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Art. 180. (Contratti misti di concessione)

1. Le concessioni aventi per oggetto **sia lavori che servizi** sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l'**oggetto principale** delle concessioni stesse.
2. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi.
3. I contratti misti che contengono **elementi della concessione ed elementi dell'appalto pubblico** sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti.

Art. 180. (Contratti misti di concessione)

4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono **oggettivamente non separabili**, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

5. I contratti misti che contengono elementi delle **concessioni di lavori e servizi**, nonché elementi delle **concessioni di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni**, sono aggiudicati in conformità alla disciplina della presente Parte.

Art. 181. (Contratti esclusi)

1. I **servizi non economici d'interesse generale** non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.
2. La presente Parte **non si applica altresì alle concessioni** di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
3. All'affidamento dei contratti di concessione **esclusi** dall'ambito di applicazione della presente Parte **si applicano i principi** dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I.

Art. 182. (Bando)

1. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un **bando di concessione**.

Art. 182. (Bando)

2. Il bando di concessione contiene le informazioni indicate nell'**allegato IV.1** e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta utile dall'ente concedente, anche secondo il formato dei modelli uniformi predisposti dall'Autorità di regolazione del settore. *(periodo soppresso dall'art. 72, comma 2, lettera ff), del D.Lgs. n. 209/2024).*

Art. 182. (Bando)

3. Gli enti concedenti:

a) **precisano nel contratto** di concessione che i beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento;

b) **possono prevedere** che, per l'esecuzione di una quota dei servizi accessori affidati con la medesima procedura di gara, il concessionario si avvale di operatori economici terzi.

4. Il bando indica i **requisiti tecnici e funzionali** che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della concessione.

Art. 182. (Bando)

5. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare **adeguati livelli di bancabilità**, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. I bandi possono anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell'istituto finanziatore. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VI alla direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 182. (Bando)

6. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione per **servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV** alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rendono nota l'intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di pre-informazione. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VI alla direttiva 2014/23/UE.

Art. 182. (Bando)

7. In **deroga** al comma 1, agli enti concedenti non è richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto **da un determinato operatore economico** per una delle seguenti ragioni:

- a)** l'oggetto della concessione è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
- b)** l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
- c)** l'esistenza di un diritto esclusivo;
- d)** la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 182. (Bando)

8. Le eccezioni di cui al comma 7, lettere b), c) e d) si applicano **unicamente qualora non esistano alternative ragionevoli** e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione.

9. **All'ente concedente non è richiesto di pubblicare un nuovo bando di concessione** qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione, purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate; in tal caso va presentata una relazione all'Autorità di regolazione del settore.

Art. 182. (Bando)

10. Un'offerta è ritenuta non appropriata se non presenta alcuna pertinenza con la concessione ed è quindi manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell'ente concedente specificati nei documenti di gara.

Art. 182. (Bando)

11. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi di aggiudicazione relativi alle concessioni **di importo pari o superiore alle soglie** di rilevanza europea sono redatti dagli enti concedenti e trasmessi all'**ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea** con le modalità previste dall'articolo 84. Gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni contengono le informazioni di cui all'allegato VII alla direttiva 2014/23/CE 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 o, in relazione alle concessioni di cui al comma 6 del presente articolo, le informazioni di cui all'allegato VIII alla stessa direttiva.

12. In ordine alla pubblicazione **a livello nazionale** di bandi, avvisi di pre-informazione e avvisi di aggiudicazione, si applica l'articolo 85.

Art. 183. (Procedimento)

1. Le concessioni sono **aggiudicate** sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall'ente concedente purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'offerta risponde ai **requisiti minimi** eventualmente prescritti dall'ente concedente;
- b) l'offerente ottempera alle **condizioni di partecipazione** relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica richieste nel bando;
- c) l'offerente **non è escluso** dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi degli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell'allegato X alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98.

Art. 183. (Procedimento)

2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), contengono le condizioni e le caratteristiche, in particolare tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche, che ogni offerta deve soddisfare o possedere.
3. Gli enti concedenti forniscono, nel bando di concessione, una **descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione** e, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una **descrizione dei criteri di aggiudicazione** e, se del caso, dei requisiti minimi da soddisfare.
4. L'ente concedente può **limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato**, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere **sufficiente** a garantire un'effettiva concorrenza.

Art. 183. (Procedimento)

5. L'ente concedente **comunica a tutti i partecipanti** la descrizione della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardano elementi indicati nel bando di concessione, sono rese pubbliche per tutti gli operatori economici.

6. L'ente concedente assicura il ricorso alla **digitalizzazione** della procedura secondo le norme di cui al Libro I, Parte II. L'utilizzo di supporti e modalità digitali garantisce la trasparenza della procedura e l'imputabilità degli atti.

Art. 183. (Procedimento)

7. L'ente concedente può **condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti**. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non sono modificati nel corso delle negoziazioni. Tali negoziazioni sono condotte di regola attraverso un dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 74.

8. L'ente concedente **verifica le condizioni di partecipazione** relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di autocertificazioni o referenze che devono essere presentate come prova in base ai requisiti specificati nel bando di concessione; i requisiti sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.

Art. 183. (Procedimento)

9. Per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, **l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti**, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare all'ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'ente concedente può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

10. Alle stesse condizioni, un **raggruppamento di operatori economici** può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

11. Si applicano le disposizioni in materia di **soccorso istruttorio** di cui all'articolo 101.

Art. 184. (Termini e comunicazioni)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle offerte, gli enti concedenti tengono conto, in particolare, della **complessità** della concessione e del tempo necessario per **preparare** le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Quando le domande o le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di una **visita dei luoghi** o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione o per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono comunque superiori ai termini minimi stabiliti ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 39 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 184. (Termini e comunicazioni)

3. Il **termine minimo** per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese eventualmente le offerte, è di **trenta giorni** dalla data di trasmissione del bando secondo le indicazioni degli articoli 84 e 85.
4. Se la procedura si svolge in **fasi successive**, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

Art. 184. (Termini e comunicazioni)

5. L'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso **entro quindici giorni**, agli offerenti le **decisioni prese riguardo all'aggiudicazione**, in particolare il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della domanda di partecipazione e dell'offerta, nonché i motivi per i quali ha deciso di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione, o di riavviare la procedura. Su richiesta della parte interessata, l'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata.

Art. 184. (Termini e comunicazioni)

6. L'ente concedente **può decidere di non divulgare talune informazioni** di cui al comma 5 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi operatori.

Art. 185. (Criteri di aggiudicazione)

1. Per l'aggiudicazione dei contratti di cui al presente Titolo, l'ente concedente pone **a base di gara almeno un progetto di fattibilità**. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione del successivo livello progettuale. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di **criteri oggettivi**, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente.

2. I criteri di aggiudicazione sono **connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente**. Essi includono, tra l'altro, **criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione**. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L'ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione.

Art. 185. (Criteri di aggiudicazione)

3. L'ente concedente **elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.**
4. In deroga al comma 1 comma 3, se l'ente concedente, **se riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un ente concedente diligente,** quest'ultimo può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione. In tal caso l'ente concedente informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte.

Art. 185. (Criteri di aggiudicazione)

5. **Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica** la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.
6. I **componenti delle commissioni di valutazione devono essere altamente qualificati e competenti**. Il bando può prevedere l'oscuramento dei nomi degli operatori economici che hanno presentato l'offerta.

Art. 186. (Affidamenti dei concessionari)

1. Agli **appalti affidati dai concessionari** che siano stazioni appaltanti si applicano le disposizioni del codice in materia di **appalti**.

Art. 186. (Affidamenti dei concessionari)

2. I **titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici**, ad esclusione di quelli disciplinati dal Libro III, **già in essere** alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglia di rilevanza europea, e non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga, **affidano mediante procedura ad evidenza pubblica una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario**; l'ente concedente tiene conto delle dimensioni economiche e dei caratteri dell'impresa, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata residua, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entità degli investimenti effettuati. L'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.

Art. 186. (Affidamenti dei concessionari)

3. **In caso di comprovata indivisibilità delle prestazioni di servizi dedotte in concessione**, in sostituzione dell'obbligo di esternalizzazione di cui al comma 2, il concessionario corrisponde all'ente concedente un importo compreso tra il minimo del 5 per cento ed il massimo del 10 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, tenendo conto dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entità degli investimenti.

4. Le concessioni di cui ai commi 2 e 3 già in essere sono adeguate alle predette disposizioni entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del codice.

5. Le modalità di calcolo delle quote di cui comma 2, primo periodo, sono definite dall'ANAC entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. Sull'applicazione del presente articolo vigila l'ANAC anche tenuto conto del valore delle prestazioni eseguite.

Art. 186. (Affidamenti dei concessionari)

6. Per i **concessionari autostradali**, le quote e i criteri di determinazione di cui al comma 2 sono calcolati sulla base degli importi risultanti dai piani economici finanziari annessi agli atti convenzionali. La verifica del rispetto delle predette soglie è effettuata dal concedente con cadenza quinquennale. A tal fine, i concessionari presentano al concedente il piano complessivo dei lavori, servizi e forniture. Ove siano accertate situazioni di squilibrio rispetto alle quote obbligatorie di affidamento indicate dal comma 2, primo periodo, in sede di aggiornamento del rapporto concessorio sono adottate misure di riequilibrio a valere sui relativi piani economici finanziari. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle quote di cui al comma 2, l'ente concedente può altresì richiedere al concessionario la presentazione di garanzie fideiussorie. Tali garanzie fideiussorie sono svincolate in sede di aggiornamento del piano economico-finanziario ove sia accertato il rispetto delle quote di cui al comma 2.

Art. 186. (Affidamenti dei concessionari)

7. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i relativi poteri.

Art. 187. (Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea)

1. **Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia** di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante **procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara**, previa consultazione, ove esistenti, di **almeno 10 operatori economici**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.

2. **Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte.**

TITOLO III - L'esecuzione delle concessioni

Art. 188. (Subappalto)

1. Il ricorso al **subappalto** da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119.

Art. 189. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

1. Le concessioni possono essere **modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione** della concessione nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state **previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili**, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi purché riferite agli indici sintetici di cui all'articolo 60, comma 3, od opzioni; tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate; esse non apportano modifiche od opzioni che altererebbero la natura generale della concessione;

Art. 189. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

b) per **lavori o servizi supplementari** da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario:

- 1) risulti **impraticabile** per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale;
- 2) comporti per l'ente concedente **notevoli inconvenienti** o una sostanziale duplicazione dei costi;

Art. 189. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

c) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente concedente diligente non ha potuto prevedere;
- 2) la modifica non altera la natura generale della concessione;
- 3) nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte;

Art. 189. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

d) se **un nuovo concessionario sostituisce quello** a cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) la presenza di una clausola od opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
- 2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/23/UE;
- 3) nel caso in cui l'ente concedente si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale;

Art. 189. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali.

2. Le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti:

- a) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE;
- b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

3. Le modifiche di cui al comma 2 non possono alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Art. 189. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

4. La modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è **considerata sostanziale se la natura della concessione muta nella sua essenza rispetto a quella inizialmente conclusa**. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
- d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

Art. 189. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

5. Nelle situazioni di cui al **comma 1, lettere b) e c)**, l'ente concedente pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XI alla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato conformemente all'articolo 33 della stessa direttiva.

6. Nelle ipotesi di cui al **comma 1, lettere a) e b)**, per le concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte.

Art. 190. (Risoluzione e recesso)

1. L'ente concedente può dichiarare **risolta** la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;

b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;

c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. La risoluzione della concessione per **inadempimento** dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Il contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo.

Art. 190. (Risoluzione e recesso)

3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, **l'ente concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto**. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente concedente presta il consenso.

Art. 190. (Risoluzione e recesso)

4. Se l'ente concedente **recede** dal contratto di concessione per **motivi di pubblico interesse** spettano al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare riferimento alla percentuale, al piano economico-finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo.

Art. 190. (Risoluzione e recesso)

5. Le somme dovute ai sensi del comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi.

6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, **in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera**, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

7. L'efficacia del **recesso** dalla concessione è sottoposta alla **condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme** previste dal comma 4.

Art. 191. (Subentro)

1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le **reti**, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati **al nuovo gestore**. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata.
2. Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.
3. Fatte salve le discipline di settore, nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al concessionario, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione dell'indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

Art. 191. (Subentro)

4. Restano salvi, eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del codice.
5. Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale resta disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Art. 192. (Revisione del contratto di concessione)

1. Al verificarsi di **eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili**, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, **purché non imputabili al concessionario**, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la **revisione** del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 **non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali** che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

Art. 192. (Revisione del contratto di concessione)

3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS la revisione è subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che emette un parere di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

4. **In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto.** In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

**PARTE III - DELLA
LOCAZIONE
FINANZIARIA**

Art. 196. (Definizione e disciplina)

1. **Per finanziare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità** gli enti concedenti possono stipulare contratti di locazione finanziaria (**leasing**).
2. La società di locazione finanziaria acquista da un operatore economico un bene esistente o da realizzare e lo cede in godimento, **per un determinato periodo di tempo**, alla pubblica amministrazione a fronte del pagamento di un **canone periodico fisso** e comprensivo di eventuali servizi accessori.
3. Se lo schema di contratto prevede il trasferimento del rischio operativo, ai sensi dell'articolo 177, si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme sulle concessioni e sugli altri contratti di partenariato pubblico-privato. In caso contrario si applicano le disposizioni in materia di appalto pubblico di lavori.

Art. 196. (Definizione e disciplina)

4. Per l'aggiudicazione del contratto di cui al comma 1 **l'ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità**, comprensivo del piano finanziario. L'aggiudicatario predispone i successivi livelli progettuali ed esegue l'opera.

5. Se l'offerente è un raggruppamento temporaneo di imprese costituito dal soggetto finanziatore e da uno o più soggetti realizzatori, ciascuno è responsabile in relazione alla specifica obbligazione assunta nel contratto. Il soggetto finanziatore può presentare l'offerta anche singolarmente, ricorrendo in tal caso all'avvalimento del soggetto realizzatore.

Art. 196. (Definizione e disciplina)

6. Uno o più soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione, possono essere sostituiti in fase di gara o di esecuzione con altri soggetti aventi medesimi requisiti e caratteristiche. L'ente concedente può negare l'assenso solo nelle ipotesi in cui il soggetto indicato a subentrare non sia in possesso dei necessari requisiti soggettivi e oggettivi.

7. **L'adempimento delle obbligazioni dell'ente concedente resta in ogni caso condizionato all'esito positivo del collaudo, ovvero della verifica di conformità** in ordine alla gestione funzionale dell'opera secondo le modalità stabilite. Il soggetto aggiudicatario assicura la corretta manutenzione del bene sino al momento del riscatto.

Art. 196. (Definizione e disciplina)

8. **L'opera oggetto di locazione finanziaria segue il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi** a condizione che, nel contratto medesimo, sia stabilito che al termine del periodo di locazione il committente è obbligato al riscatto. **L'ente concedente può concedere il diritto di superficie sull'area pubblica dove realizzare l'opera.**

9. L'opera può essere realizzata anche su un'area nella disponibilità dell'aggiudicatario. Si applica, anche in tal caso, il primo periodo del comma 8.

10. Il contratto prevede la **facoltà di riscatto anticipato.**

**PARTE IV - DEL
CONTRATTO DI
DISPONIBILITÀ**

Art. 197. (Definizione e disciplina)

1. Le parti determinano il contenuto del contratto di disponibilità nei limiti imposti dalle disposizioni di cui al presente articolo, **tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'Autorità di regolazione del settore.**

2. Il **corrispettivo** del contratto di disponibilità si compone di un **canone di disponibilità**, commisurato all'effettivo periodo per il quale l'operatore economico ha garantito il godimento dell'opera, sempre che il mancato o ridotto godimento non rientri nel rischio a carico dell'ente concedente ai sensi del comma 4.

Art. 197. (Definizione e disciplina)

3. Quando è convenuto il trasferimento della proprietà dell'opera all'ente concedente il corrispettivo si compone anche:

- a) di un eventuale contributo in corso d'opera, non superiore al 50 per cento del costo di costruzione dell'opera;
- b) di un prezzo di trasferimento, da pagare al termine del contratto, determinato in relazione al valore di mercato residuo dell'opera e tenendo conto dell'importo già versato a titolo di canone di disponibilità e di eventuale contributo in corso d'opera.

4. Se non è diversamente convenuto tra le parti e salvo quanto disposto dal comma 5, il rischio del mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni oppure di ogni altro atto amministrativo incidente sul compimento o sulla gestione tecnica dell'opera è a carico dell'ente concedente.

Art. 197. (Definizione e disciplina)

5. Il rischio del mancato o ritardato rilascio di atti di approvazione o di assenso, da parte di autorità diverse dall'ente concedente, attinenti alla progettazione e alle eventuali varianti in corso d'opera è a carico dell'operatore economico.

6. Le **varianti in corso d'opera** sono comunicate dall'operatore economico all'ente concedente al fine di consentire a quest'ultimo di opporsi quando alterino le caratteristiche specifiche dell'opera indicate nel capitolato prestazionale.

7. Il contratto determina i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo pattuito per il compimento e la gestione dell'opera, derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti dell'autorità.

Art. 197. (Definizione e disciplina)

8. L'ente concedente può attribuire all'operatore economico la qualità di autorità espropriante, come definita all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con il potere di espropriare e di curare il relativo procedimento.

9. L'ente concedente redige, unitamente al bando o all'avviso, avvalendosi anche dei bandi-tipo e dei contratti-tipo di dell'ANAC, un **capitolato** che indica le caratteristiche specifiche dell'opera, i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo, e i modi di prestazione di garanzie e cauzioni, anche funzionali ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

10. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte.

Art. 197. (Definizione e disciplina)

11. **Il contratto di disponibilità può essere sottoscritto solo dall'operatore economico in possesso dei requisiti generali di qualificazione** e di partecipazione alle procedure di affidamento.

12. L'ente concedente, nei modi previsti dal contratto, ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificare prima della consegna l'opera compiuta, eventualmente proponendo le necessarie modificazioni e varianti, sempre che queste non alterino caratteristiche specifiche dell'opera indicate nel capitolato prestazionale.

13. **Il contratto determina i casi e i modi di modificazione del contratto**, anche attraverso la riduzione del canone di disponibilità, idonei a ricondurlo a equità, anche tenendo conto della esigenza di tutelare i creditori indicati all'articolo 199.

**PARTE V - ALTRE
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PARTENARIATO
PUBBLICO-PRIVATO**

PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Art. 198. (Altre disposizioni in materia di gara)

Art. 199. (Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie)

Art. 200. (Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica)

Art. 201. (Partenariato sociale)

Art. 202. (Cessione di immobili in cambio di opere)

Art. 201. (Partenariato sociale)

1. Gli enti concedenti stabiliscono, **con atto generale** e tenuto conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore, i criteri e le condizioni, per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o più delle prestazioni seguenti:

a) **gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi;** sussiste, per la conclusione di tale contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare, altresì, di incentivi fiscali;

Art. 201. (Partenariato sociale)

b) **gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati**, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento;

c) **compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente**, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi; l'esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto.

2. Le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC.

Art. 201. (Partenariato sociale)

3. Possono concludere i contratti di partenariato sociale **microimprese, piccole e medie imprese**, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

4. **Con l'atto generale** indicato nel comma 1 sono determinati i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 202. (Cessione di immobili in cambio di opere)

1. Il **bando di gara**, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'ANAC, può prevedere:

a) **a titolo di corrispettivo**, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento all'operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprietà di beni immobili dell'ente concedente, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture, non più destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;

b) **il trasferimento della proprietà in un momento anteriore** a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell'immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.

PARTE VI - DEI SERVIZI GLOBALI

Art. 203. (Affidamento di servizi globali)

Art. 204. (Contraente generale)

Art. 205. (Procedure di aggiudicazione del contraente generale)

Art. 206. (Controlli sull'esecuzione e collaudo)

Art. 207. (Sistema di qualificazione del contraente generale)

Art. 208. (Servizi globali su beni immobili)

Art. 203. (Affidamento di servizi globali)

1. L'affidamento di servizi globali si realizza mediante la conclusione di **contratti**, anche diversi da quelli disciplinati dalle disposizioni della presente Parte, **con cui l'operatore economico è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche dedotte in obbligazione** in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo.
2. I contratti di affidamento di servizi globali possono essere sottoscritti solo da un operatore economico in possesso della **specificata qualificazione** prevista dall'articolo 207, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento.
3. Le parti determinano il contenuto dei contratti di affidamento dei servizi globali nei limiti imposti dalle disposizioni della presente Parte, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC.

Art. 204. (Contraente generale)

1. L'affidamento dei servizi globali al contraente generale si realizza mediante la conclusione di un **contratto che obbliga l'operatore economico a compiere un'opera e a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto**, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio in cambio di un corrispettivo determinato in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese. L'affidamento al contraente generale è deciso dall'ente concedente tenendo conto della complessità e della eterogeneità delle prestazioni richieste e della esigenza di perseguire un risultato amministrativo di elevata qualità ed efficacia, e sempre che l'importo dell'affidamento non sia inferiore a 100 milioni di euro.

2. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, oltre che dal bando di gara e dal contratto, dalle **disposizioni del codice sui contratti di appalto e di concessione**.

Art. 204. (Contraente generale)

3. Il **contraente generale è tenuto** fra l'altro:

- a) a redigere il progetto esecutivo, in conformità del progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal soggetto aggiudicatore, e a compiere le attività strumentali alla sua approvazione;
- b) ad assicurare il prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera;
- c) a comunicare costantemente al soggetto aggiudicatore le informazioni necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa.

Art. 204. (Contraente generale)

4. Il contratto può prevedere che:

- a) l'operatore economico abbia la qualità di autorità espropriante, come definita dall'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con il potere di espropriare e di curare il relativo procedimento;
- b) l'operatore economico individui i modi di gestione dell'opera e di selezione dei soggetti cui tale gestione può essere affidata.

5. L'ente concedente redige il progetto di fattibilità tecnico-economica e approva il progetto esecutivo e le sue varianti.

Art. 205. (Procedura di aggiudicazione del contraente generale)

1. Il **bando** individua il **progetto di fattibilità tecnico-economica** e indica, in relazione alle caratteristiche e alla complessità dell'opera e del risultato da perseguire, il numero minimo e massimo di concorrenti invitati, assicurando in ogni caso una effettiva concorrenza. Quando le domande di partecipazione superano il numero massimo indicato, l'ente concedente seleziona gli operatori economici da invitare, sulla base di criteri pertinenti all'oggetto del contratto, resi noti nel bando.

Art. 205. (Procedura di aggiudicazione del contraente generale)

2. **L'aggiudicazione** avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, oltre che in base ai criteri ordinari di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto in particolare:

- a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;
- b) dell'incremento di valore del prefinanziamento, rispetto a quello indicato nel bando, offerto dal concorrente;
- c) di ogni altro elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto.

Art. 208. (Servizi globali su beni immobili)

1. L'affidamento di servizi globali con **oggetto beni immobili** si realizza mediante la conclusione di un contratto col quale un operatore economico si obbliga, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a consentire all'ente concedente il miglior godimento dei beni e a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e all'attività normalmente necessaria per ottenerlo.

Art. 208. (Servizi globali su beni immobili)

2. Il **bando di gara e il contratto** stabiliscono:

- a) i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo spettante all'operatore economico in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese;
- b) i modi e i tempi di pagamento del corrispettivo;
- c) i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorità.

3. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare di ogni elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto.

4. Si applica l'articolo 204, commi 11, 12, 13, 14 e 18.

DOCUMENTI

PROVVEDIMENTI ANAC

~~Linee Guida
VINCOLANTI~~

Pareri vincolanti

Delibere e altri atti

Linee Guida
NON VINCOLANTI

Pareri non vincolanti

Sanzioni

**Determina
a contrarre**

Bando/Avviso

Chiarimenti

Scadenza termini

Determina

Soccorso istruttorio

Determina

Ammessi/Esclusi

Determina

Commissione

Determina

Aggiudicazione



Disciplinare

Capitolato

DGUE

FAQ

Chiarimenti

NEWS

Modelli

Documento di Gara Unico Europeo



**Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti**

Appalti: pubblicato l'aggiornamento delle linee guida per compilazione DGUE

4 luglio 2023 – È stato pubblicato l'aggiornamento delle linee guida per la compilazione del modello di formulario del Documento di Gara unico Europeo (DGUE).

La nota di riferimento (prot. 6212 del 30 giugno 2023) si propone di fornire alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (1 luglio 2023).

Inoltre, la stessa Direzione Generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, con la nota prot. 6213 sempre del 30 giugno, ha evidenziato che - con riferimento alla programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi, ai sensi dell'articolo 225, comma 2, lettera a) del D.lgs.36/2023, per l'anno 2023 - continuano a valere le modalità dell'applicativo informatico - Servizio contratti pubblici - SCP di cui all'articolo 21 del D.lgs. 50/2016.

L'applicativo sarà prossimamente aggiornato per consentire la tempestiva impostazione, predisposizione e redazione della programmazione triennale 2024-2026 ai sensi dell'art. 37 del D.lgs.36/2023.



LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

(DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)

a cura di Stefania Dota e Antonio Di Bari



43

Giugno 2023

PREMESSA.....	4
1. IL RUOLO DEI PRINCIPI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.....	5
2. IL NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....	13
3. LA PROGRAMMAZIONE.....	24
4. LA PROGETTAZIONE.....	25
5. IL BANDO DI GARA E I REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE.....	29
6. L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE.....	40
7. LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI.....	47
8. I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E LE OFFERTE ANOMALE.....	56
9. IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E I CONTRATTI DI CONCESSIONE.....	58
10. L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E IL PARTENARIATO CULTURALE.....	63
11. IL PERIODO TRANSITORIO.....	69
12. L'IMPOSTA BOLLO: NUOVI IMPORTI E NUOVA MODALITÀ DI APPLICAZIONE.....	72

ALLEGATI - MODULISTICA

A DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DI LAVORI.....	77
B DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO.....	84
C SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA SA IN FORMA ASSOCIATA DELL'UNIONE ED IL/I COMUNE/I AI SENSI DELL'ARTICOLO 62 DEL D.LGS. 36/2023.....	89
D SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UNIONE ED IL/I COMUNE/I PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SA IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 63 DEL D.LGS. 36/2023.....	97

Quaderno ANCI

Allegato A)

OGGETTO: Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023, dei lavori di _____ CUP _____ CIG _____ (da utilizzare per importi inferiori a € 150.000,00)

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DI SERVIZIO/IL RUP

Visti

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Considerato che:

- occorre procedere ad affidare l'appalto relativo ai lavori _____, dell'importo di _____;
- (se del caso) l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

oppure

- per l'esecuzione dell'intervento non sussiste l'obbligo di applicare i *Criteri Ambientali Minimi* edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022, in quanto l'appalto _____ (specificare le motivazioni della mancata applicazione);

(fino al 31 dicembre 2023)

- (se importo lavori inferiore ad € 100.000,00) dato l'importo del presente affidamento, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del Dlgs n.50/2016 che trova ancora applicazione in virtù del regime transitorio previsto dall'art. 225, comma 2, lett. a) del DLgs 36/2023;

oppure

- (se importo lavori pari o superiore ad € 100.000,00) il presente intervento è stato inserito nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici 202_/202_ elenco annuale 202_ CUI L00000000000202X0000X;

(dopo l'approvazione del programma triennale 2023/2025 con le norme del D. Lgs. 36/2023)

- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. n.36/2023;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018);

oppure

- per l'appalto dei lavori in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 (MEPA o Soggetto Aggregatore Regionale);

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è _____;

- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

oppure

- ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 e in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del Dlgs n.36/2023, sono stati nominati i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione _____;

- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio di risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

VISTI:

- il progetto esecutivo dei lavori in appalto, predisposto ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n.36/2023 e dell'allegato 1.7 al suddetto decreto, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica/documento di indirizzo alla progettazione e composto dai seguenti elaborati _____;
- la validazione del progetto, redatta dal Responsabile unico del Progetto in data _____, effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del Dlgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato 1.7 al suddetto decreto;

- l'istruttoria informale a cura del RUP (oppure del responsabile del procedimento di affidamento) finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'aver avuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore ad € 150.000,00 con attestazione SOA cat. _____ classifica _____

oppure dei requisiti previsti dall'art. 28 dell'allegato 11.12 al Dlgs n. 36/2023 e precisamente:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori;
- adeguata attrezzatura tecnica;

Quaderno ANCI

- l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico C.F. e P.I. con sede in....., che si è dichiarato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni di cui al progetto come sopra predisposto e ha presentato il preventivo di euro oltre IVA (oltre oneri per l'attuazione del PSC/oneri per la sicurezza) che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;
- l'indicazione del costo della manodopera presentata dall'operatore economico affidatario di euro e del seguente contratto applicato.....;
- il quadro economico complessivo costituito da: lavori a base d'asta euro....; oneri per la sicurezza euro....; IVA euro....; imprevisti euro....; spese tecniche/ incentivi per funzioni tecniche (art.45) euro....;

DATO ATTO

- del rispetto del principio di rotazione in quanto
- della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario;
- della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è _____

oppure

- che trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria non è richiesta l'acquisizione del CUP;
- che è stato acquisito il CIG (_____) /lo SMART CIG (_____) tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che, ai sensi dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria (oppure che sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria);
- che il RUP ha provveduto/provederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 117 del Dlgs n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di euro ... (oppure) in relazione a (ad es. alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento e/o alle modalità di adempimento delle prestazioni) non si richiede la cauzione definitiva;
- per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, e con la seguente motivazione.....si procederà in via anticipata dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario mediante la redazione del verbale di consegna dell'appalto; (per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro; per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione);

3

- la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica mediante scambio di lettera commerciale/ sottoscrizione di scrittura privata (oppure sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario o dello schema di contratto/);

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;
(L'art 163 è da citare solo in caso di esercizio provvisorio di bilancio)
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune.....;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato.

1) di approvare il progetto dei lavori di _____ redatto da _____ che prevede una spesa complessiva di € _____ (IVA e somme a disposizione comprese) così costituito: lavori a base d'asta euro....; oneri per la sicurezza euro....; IVA euro....; imprevisti euro....; spese tecniche/ incentivi per funzioni tecniche (art.45) euro.... e composto dai seguenti elaborati:

Relazione, planimetria, computo metrico estimativo, capitolato, ecc.;

2) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico via P.I. dei lavori di....., alle condizioni di cui al preventivo acquisito dell'ente in datatramite la piattaforma di approvvigionamento digitale, che prevede l'importo di euro oltre Iva ____% ed euro

per oneri della sicurezza da rischi interferenziali ed alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento e composte da ;

3) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo:

- o l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto, nonché;
- o **(se del caso)** l'acquisizione della garanzia fidejussoria da prestarsi da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 117, del Dlgs 36/2023;
- o **(se del caso)** le autorizzazioni al sub appalto per i lavori/prestazioni che l'aggiudicatario ha dichiarato in sede di offerta, alle condizioni e con le procedure di cui all'art. 119 del citato decreto;

4) di impegnare la spesa complessiva di € ____00 derivante dalla presente procedura di cui € _____ per _____ al lordo degli oneri di sicurezza ed IVA ed € _____ quali somme a

4

Quaderno ANCI

disposizione dell'Amministrazione, con copertura sul PEG triennale annualità , cap. P.d.C., Missione Programma....., che presenta adeguata disponibilità;

5) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG)/SMARTCIG, attribuito al presente affidamento, è _____, mentre il CUP è _____;

6) (in caso di affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00) di assumere l'impegno di spesa relativo al pagamento del contributo all'ANAC, dovuto in relazione al presente affidamento, e pari ad € 30,00, sul cap. _____ del bilancio 20____, che presenta adeguata disponibilità;

7) di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di.....;

b) l'oggetto del contratto è.....;

c) il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;

d) le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale/dall'ordine/dal foglio patti e condizioni di cui allo schema allegato;

e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

oppure

7) di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte della società affidataria a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n° 267/2000:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di.....;

b) l'oggetto del contratto è.....;

c) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata (sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario);

d) l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

e) termine per la conclusione dei lavori :.....giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;

f) misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra: € _____,00 per ogni giorno di ritardo;

g) obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge..... di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;

h) termini di pagamento: pagamento entro 30/60 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione - contratto;

i) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 36/2023;

l) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

m) ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 62/2013 " Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 " e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune _____, adottato con deliberazione _____, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto - sono disponibili sulla pagina del Comune www.comune_____.it, sezione amministrazione trasparente, sub sezione " Altri contenuti";

oppure

7) di provvedere alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante scrittura privata, sulla base dello schema di contratto allegato (in tal caso accertarsi che lo schema contenga gli elementi di cui al precedente punto, dalla lettera a) alla m);

8) di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del Dlgs n. 36/2023 a seguito dell'avvenuto accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, in capo all'affidatario per le motivazioni ...;

9) di dare atto ai sensi dell'art. 183 comma 8 del Dlgs. n. 267/2000:

- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario _____ e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il _____;

- l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

10) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;

11) di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di _____, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

12) di dare atto altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs n. 267/2000 e che esso è immediatamente efficace/diverrà efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023 ed è accessibile nel sito

ANAC - Contratti pubblici: pubblicato il nuovo Bando tipo per le gare di servizi e forniture

On line il nuovo Bando tipo per le gare di servizi e forniture sopra soglia

Pubblicato dall'**Autorità Nazionale Anticorruzione** il nuovo **Bando tipo n. 1/2023**, lo schema di disciplinare per la procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

In attuazione del nuovo **Codice dei contratti pubblici** (articolo 222, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023) l'**Anac** ha proceduto con la massima tempestività all'adozione di uno schema aggiornato di bando tipo per agevolare le stazioni appaltanti nella fase di prima applicazione del nuovo codice. Si è ritenuto, infatti, che l'applicazione delle nuove disposizioni potesse ingenerare difficoltà interpretative e applicative diffuse, con il rischio del rallentamento delle procedure e dell'adozione di comportamenti difformi da parte delle stazioni appaltanti.

Considerata la particolare rilevanza dell'atto, presso l'Autorità è stato istituito un apposito gruppo di lavoro cui hanno partecipato **Consip**, **Invitalia**, rappresentanti dei **soggetti aggregatori**, **Itaca** e **Fondazione IFEL**, che ha collaborato alla stesura del documento che è stato sottoposto a consultazione pubblica.



ANAC - Contratti pubblici: pubblicato il nuovo Bando tipo per le gare di servizi e forniture

AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE.....	4
DISCIPLINARE DI GARA.....	6
PREMESSE.....	6
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	6
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	6
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	7
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2. CHIARIMENTI.....	9
2.3. COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3.1. DURATA.....	12
3.2. REVISIONE PREZZI.....	12
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	17
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	17
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	17
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	18
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	18
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILÌ.....	19
7. AVVALIMENTO.....	20
8. SUBAPPALTO.....	21
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	21
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	23
11. [FACOLTATIVO] SOPRALLUOGO.....	25
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	26
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	27
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	28
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	30
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	33
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	33
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	33
16. OFFERTA TECNICA.....	34
17. OFFERTA ECONOMICA.....	36
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	36

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	37
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	38
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	38
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	39
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	40
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	40
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	41
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	41
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	42
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	42
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	43
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	44
25. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	45
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	45
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	45
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	46



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Ministero della Cultura: nuovi bandi PNRR per le PMI e gli Enti del settore

Nell'ambito del PNRR, l'iniziativa rientra all'interno della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 "Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)", Misura 3 "Industria culturale e creativa 4.0", Investimento 3.3 "Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde".

Circa il 35% dei bandi riguarda gli investimenti nel sistema idrico e la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario

Gli appalti PNRR del mese di aprile 2023 puntano in maniera netta su “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, “Inclusione e coesione” e “Istruzione e ricerca”. Queste tre missioni registrano insieme 53 gare di appalto attive sulle 62 totali, ovvero circa l'85% del totale.

D.L. 24 febbraio 2023 n. 13

Il decreto PNRR (D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 - G.U. 24 febbraio 2023, n. 47) prevede disposizioni per l'accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere: è prevista l'estensione a tutti gli appalti PNRR e PNC, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure "supersemplificate" già previste per l'edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali .

Appalti e regole contabili per il PNRR

Istruzione tecniche,
Linee guida, Note e Modulistica

32

Marzo 2022

P N R R

I Quaderni



Equo

compenso

Equo compenso (l. 49/2023)

LEGGE 21 aprile 2023 , n. 49 - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Art. 1 - Definizione

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la **corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale**, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli **avvocati**, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Equo compenso (l. 49/2023)

b) per i **professionisti iscritti agli ordini e collegi**, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i **professionisti** di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 2 - Ambito di applicazione

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 2 - Ambito di applicazione

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 3 - Nullita' delle clausole che prevedono un compenso non equo

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 3 - Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

Equo compenso (l. 49/2023)

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

Equo compenso (l. 49/2023)

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

Equo compenso (l. 49/2023)

- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

Equo compenso (l. 49/2023)

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

Equo compenso (l. 49/2023)

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

Equo compenso (l. 49/2023)

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 4 - Indennizzo in favore del professionista

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 5 - Disciplina dell'equo compenso

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge.

In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 5 - Disciplina dell'equo compenso

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 6 - Presunzione di equità

1. E' facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 7- Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 8 - Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9 - Azione di classe

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 10 - Osservatorio nazionale sull'equo compenso

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».

Art. 11 - Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo l 9-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Equo compenso (APPROFONDIMENTI)

Sull'argomento abbiamo registrato l'intervento:

- del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) che ha confermato l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura esclusivamente sulla base di criteri qualitativi e non quantitativi;
- del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) che ha chiesto di superare le contraddizioni delle due norme;
- dell'OICE che ha chiesto un intervento normativo perché l'ipotesi di gare pubbliche a prezzo fisso determinerebbe un aumento della spesa pubblica del 30% e metterebbe a rischio tutte le procedure per servizi professionali.

Equo compenso (APPROFONDIMENTI)

La Legge n. 49/2023 (artt. 1 e 2), relativamente ai compensi da corrispondere ai professionisti iscritti agli ordini e collegi per le prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione, obbliga al rispetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Nel caso di servizi di architettura e ingegneria parliamo del **DM 17/06/2016**.

Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

- a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.

2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto.

4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:

$$P=0,03+10/V \quad 0,4$$

5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Art. 4. Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

Art. 5. Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Art. 6. Altre attività

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

- a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);
- b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);
- c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).

Art. 7. Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:

- a) pianificazione e programmazione;
- b) attività propedeutiche alla progettazione;
- c) progettazione;
- d) direzione dell'esecuzione;
- e) verifiche e collaudi;
- f) monitoraggi.

Art. 7. Specificazione delle prestazioni

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:

- a) edilizia;
- b) strutture;
- c) impianti;
- d) infrastrutture per la mobilità;
- e) idraulica;
- f) tecnologie della informazione e della comunicazione;
- g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste;
- h) territorio e urbanistica.

Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE"

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze		IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971		
EDILIZIA	Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria- Artigianato	E.01	I/a I/b	I/b	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.	0,65
		E.02	I/c	I/b	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.	0,95
	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità	E.03	I/c	I/b	Ostelli, Pensioni, Case albergo - Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice	0,95
		E.04	I/d	I/b	Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi	1,20
	Residenza	E.05	I/a I/b	I/b	Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza	0,65
		E.06	I/c	I/b	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95
		E.07	I/d	I/b	Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate.	1,20
	Sanità, Istruzione, Ricerca	E.08	I/c	I/b	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base, Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95
		E.09	I/d	I/b	Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura	1,15
		E.10	I/d	I/b	Follambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli ospedalieri, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitari	1,20
	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11	I/c	I/b	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	0,95
		E.12	I/d	I/b	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	1,15
		E.13	I/d	I/b	Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese	1,20
	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	E.14	I/a I/b	I/b	Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme	0,65
		E.15	I/c	I/b	Caserme con corredi tecnici di importanza corrente	0,95
		E.16	I/d	I/b	Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura	1,20
	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenti allestite	E.17	I/a I/b	I/b	Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenti agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili	0,65
		E.18	I/c	I/b	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto	0,95
		E.19	I/d	I/b	Arredamenti con elementi singoli, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	1,20
	Edifici e manufatti esistenti	E.20	I/c	I/b	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95
		E.21	I/d	I/b	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non	1,20
E.22		I/e	I/b	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti	1,55	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID.Opere	Corrispondenze			IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991		
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni	S.01	I/f	I/b		Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni	0,70
		S.02	IX/a	III		Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo-non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative.	0,50
	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	I/g	I/b		Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	0,95
		S.04	IX/b	III		Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90
	Strutture speciali	S.05	IX/b IX/c	III		Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate, Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,05
		S.06	I/g IX/c	III		Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	1,15
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	III/a	I/b ¹		Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75
		IA.02	III/b			Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85
	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	III/c			Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15
		IA.04	III/c	I/b ¹		Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30
	Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti	IB.04	II/a	III		Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.	0,55
		IB.05	II/b	I/b		Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.	0,70
Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con trattamenti e termovalorizzatori	IB.06	II/b	I/b		Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetriere e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.	0,70	
					Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti	0,75	
	Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche	IB.08	IV/c			Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	0,50
		IB.09	IV/b	I/b		Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica	0,80
	Impianti per la produzione di energia- Laboratori complessi	IB.10	IV/a			Impianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche	0,75
		IB.11		I/b		Campi fotovoltaici - Parchi eolici	0,90
	IB.12		I/b		Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso	1,00	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze			IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			L.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991		
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Manutenzione	V.01	V/1a	II/a		Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	0,40
	Viabilità ordinaria	V.02	V/1a	II/a		Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	0,45
	Viabilità speciale	V.03	V/1b	II/b		Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	0,75
IDRAULICA	Navigazione	D.01	VIII/c	III		Opere di navigazione interna e portuali	0,65
	Opere di bonifica e derivazioni	D.02	VII/a	III		Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	0,45
		D.03	VII/b	III		Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.	0,55
	Acquedotti e fognature	D.04	VIII	III		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65
		D.05		III		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.	0,80
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	Sistemi informativi	T.01				Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.	0,95
	Sistemi e reti di telecomunicazione	T.02				Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	0,70
	Sistemi elettronici ed automazione	T.03				Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica.	1,20
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICI, RURALITA', FORESTE	Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	P.01			Parte IV sez. I	Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.	0,85
	Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva	P.02			Parte IV sez. I	Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.	0,85
	Interventi recupero, riqualificazione ambientale	P.03			Parte IV sezione I	Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.	0,85
	Interventi di sfruttamento di cave e torbiere	P.04			Parte I sez. III	Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa	0,85
	Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale	P.05			Cat II sez. IV Cat III sez. II - III - Parte III sez. II	Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell'impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali - percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale	0,85
	Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di pianificazione alimentare	P.06			Cat II sez. II - III - Parte IV sez. VI	Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell'assetto rurale.	0,85
TERRITORIO E URBANISTICA	Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo - vigilanza alimentare	U.01			Parte III - sez. I -	Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere immateriale, volte a migliorare l'assetto del territorio rurale per favorire lo sviluppo dei processi agricoli e zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle filiere (produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari)	0,90
	Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica	U.02			Parte IV sez. I	Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale che faunistico	0,95
	Pianificazione	U.03				Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore	1,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

		TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"								
FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE								
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMATICA E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONI, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORI O URBANISTI CA	
a.0) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ² L. 17.08.42 n. 1150	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)								0,005	
	Qa.0.01 Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)								0,003	
	Pianificazione urbanistica generale (sull'ecceденza dei 50.000 abitanti)								0,001	
	Qa.0.02 Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo	Fino a Abitanti 15.000							0,0010	0,0010
		Sull'ecceденza fino a Abitanti 50.000							0,0005	0,0005
		Sull'ecceденza							0,0001	0,0001
	Qa.0.03 Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale								0,005	0,005
	Qa.0.04 Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici								0,030	
	Qa.0.05 Programmazione economica, territoriale, locale e rurale								0,003	0,003
	Qa.0.06 Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (valore V sino a € 7.500.000,00)								0,028	0,038
Qa.0.07 Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (sull'ecceденza, fino a € 15.000.000,00)							0,016	0,028	
	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (sull'ecceденza oltre € 15.000.000,00)							0,010	0,020	
	Fino a € 4.000.000,00							0,018	0,018	
	Sull'ecceденza fino a € 10.000.000,00							0,012	0,012	
	Sull'ecceденza							0,008	0,008	
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a.I) STUDI DI FATTIBILITÀ									
	QaI.01 Relazione illustrativa	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040		
	QaI.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici	0,060	0,060	0,060	0,080	0,070	0,100	0,080		
	QaI.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	a.II) STIME E VALUTAZIONI									
	QaII.01 Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
	QaII.02 Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,090		
	QaII.03 Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160		
	a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI									
	QaIII.01 Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)								0,020	0,0003
	QaIII.02 Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)								0,015	0,00025
	QaIII.03 Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche) (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)								0,025	0,030
a.IV) PIANI ECONOMICI										
QaIV.01 Piani economici, aziendali, business plan e di investimento								0,005	0,0015	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

FASI PRESTAZIONI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		CATEGORIE								
			EDILIZI A	STRUTTURE	IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA
					A	B					
Progettazione b.II) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,070	0,120	0,15	0,04	0,040	0,110	0,050	0,040	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,130	0,130	0,050		0,080	0,050	0,100	0,080	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,040	0,030	0,050		0,030	0,040	0,030	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,020	0,010	0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,020	0,025	0,030		0,030	0,020	0,020	0,030	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030	0,030	0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,100	0,100	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010	0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,130	0,130	0,130		0,130	0,130	0,130	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,040	0,040	0,040		0,040	0,040	0,040	0,040	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010	0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 16/07/2024, n. 1494

La logica favorevole alla concorrenza del settore degli appalti pubblici impedisce di considerare i corrispettivi professionali rigidamente vincolati ai parametri tabellari; inoltre, alla luce del quadro normativo equivoco, non vi può essere eterointegrazione automatica dei disciplinari di gara con le disposizioni di cui alla L. n. 49/2023.

Avviso di pre-informazione

Art. 81. (Avvisi di pre-informazione)

1. Le stazioni appaltanti rendono nota **entro il 31 dicembre di ogni anno** l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando **sul proprio sito istituzionale** un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui **all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1**. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, l'avviso di pre-informazione è **pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea** o dalla stazione appaltante sul proprio sito istituzionale. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti comunicano l'avviso di pre-informazione **all'ANAC** che, tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, cura l'invio al suddetto Ufficio di un avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera A.

Art. 81. (Avvisi di pre-informazione)

2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti **sub-centrali** possono utilizzare **un avviso di pre-informazione come indizione di gara, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:**

- a) si riferisca **specificatamente** alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
- b) **indichi** che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e inviti gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
- c) **contenga**, oltre alle informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.2;
- d) **sia stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre 12 dodici mesi prima** della data di invio dell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 89, comma 1.

Art. 81. (Avvisi di pre-informazione)

3. L'avviso di cui al comma 2 è **pubblicato sul sito istituzionale** della stazione appaltante quale pubblicazione supplementare a livello nazionale, a norma dell'articolo 85.
4. Il **periodo coperto dall'avviso di pre-informazione non può superare il termine di dodici mesi** dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per i servizi di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'avviso di pre-informazione può coprire un periodo fino a ventiquattro mesi.

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

B - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PRE-INFORMAZIONE (articolo 81, comma 1)

SEZIONE B.1 – Informazioni che devono comparire in ogni caso.

1. Nome, codice identificativo della gara, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, comma 2, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di stazione appaltante e principale attività esercitata.
4. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Breve descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi.
8. Se l'avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, data/date prevista/e per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l'appalto/gli appalti di cui all'avviso di pre-informazione.
9. Data d'invio dell'avviso.
10. Altre eventuali informazioni.
11. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

SEZIONE B.2 – Informazioni ulteriori che devono essere fornite se l'avviso funge da mezzo di indizione di gara (articolo 81, comma 2)

1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla amministrazione appaltante il loro interesse per l'appalto o gli appalti.
2. Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che implicino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure competitive con negoziazione).
3. Eventualmente, indicare se:
 - a) si tratta di un accordo quadro;
 - b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
4. Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto.
5. Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
 - a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;
 - b) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
 - c) una breve descrizione dei criteri di selezione.

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

6. Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
7. Se nota, la grandezza complessiva stimata dell'appalto o degli appalti. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
8. Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.
9. Piattaforma di approvvigionamento digitale ove è possibile compilare le manifestazioni di interesse.
10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
11. Eventualmente, indicare se:
 - a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta o accettata;
 - b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
 - c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
 - d) sarà accettato il pagamento elettronico.
12. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
13. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

Avviso di pre-informazione

RICHIAMI

NORMATIVI



Art. 32. (Sistemi dinamici di acquisizione)

3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 72, si applicano i seguenti termini:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, **se un avviso di pre-informazione** è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;

Art. 32. (Sistemi dinamici di acquisizione)

.....

8. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 89 e all'articolo 165. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta. Essi aggiudicano l'appalto:

a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, **se un avviso di pre-informazione** è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse;



Art. 34. (Cataloghi elettronici)

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di pre-informazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare;

Art. 61. (Contratti riservati)

3. Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati.



Art. 71. (Procedura aperta)

4. Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione di cui all'articolo 81 che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo di cui al comma 2 del presente articolo può essere ridotto a quindici giorni purché concorrano le seguenti condizioni:

- a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;
- b) l'avviso di pre-informazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

Art. 72. (Procedura ristretta)

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato l'avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.

...

4. Se le stazioni appaltanti hanno pubblicato l'avviso di pre-informazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 10 dieci giorni purché concorrano le seguenti circostanze:

- a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste nell'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
- b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.



Art. 73. (Procedura competitiva con negoziazione)

4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.




Art. 89. (Inviti ai candidati)

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. **Nel caso di indizione di gara tramite un avviso di pre-informazione,** le stazioni appaltanti invitano con le stesse modalità gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente il loro interesse.



Art. 111. (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 84, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. **Se la gara è stata indetta mediante un avviso di pre-informazione** e se la stazione appaltante ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di pre-informazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.



Titolo I - I servizi sociali e i servizi assimilati

Art. 127. (Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6 del codice, per l'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi assimilati di cui all'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per valori pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d), le stazioni appaltanti procedono alternativamente:

- a) mediante bando o avviso di gara che comprende le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera E;
- b) **mediante avviso di pre-informazione**, pubblicato con cadenza continuativa per periodi non superiori a ventiquattro mesi, recante le informazioni di cui allegato II.6, Parte I, lettera F, con l'avvertenza che l'aggiudicazione avverrà senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara.



Art. 182. (Bando)

1. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.

.....

6. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rendono nota l'intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di pre-informazione. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VI alla direttiva 2014/23/UE.

APPALTI

Giurisprudenza

Cons. Stato Sez. V, 13/09/2024, n. 7570

I **chiarimenti della Stazione appaltante** debbono rispettare il limite del carattere necessariamente **non integrativo né modificativo** della disposizione di gara oggetto di interpretazione (limite che deriva dai principi di trasparenza, pubblicità e par condicio nelle gare di appalto di matrice comunitaria della regolarità delle procedure di affidamento)", che impone che il chiarimento non possa forzare e andare oltre il possibile ambito semantico della clausola secondo uno dei suoi possibili significati. Nel caso in cui invece al chiarimento sia riconosciuta una portata novativa si deve dare prevalenza alle clausole della lex specialis ed al significato desumibile dal tenore delle stesse, per quello che oggettivamente prescrivono. (Conferma T.A.R Sardegna, sez. II, 22 gennaio 2024, n. 28.)

Cons. Stato Sez. V, 13/09/2024, n. 7570

Nell'interpretazione delle clausole della lex specialis di gara deve reputarsi preferibile, a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di **trasparenza e di "par condicio"**, l'interpretazione **letterale** delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale. (Conferma T.A.R. Sardegna, sez. II, 22 gennaio 2024, n. 28.)

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 11/09/2024, n. 565

Il divieto di "partecipazione" alle gare di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), D.Lgs. n. 50/2016, oggi art. 95 comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 36/2023 - in quanto strumentale alla tutela dei principi generali in tema di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione e, quindi, fiducia nei reciproci rapporti con la p.a. - si riferisce agli operatori economici riconducibili ad un unico centro decisionale in quanto partecipanti alla medesima "gara" ma non anche a quelli che partecipano a gare diverse, quali quelle funzionali all'assegnazione di Lotti diversi. (Accoglie il ricorso.)

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 06/08/2024, n. 15720

L'art. 41, comma 14, del Codice dei contratti pubblici **non ha determinato la totale equiparazione tra i «costi della manodopera» e gli «oneri di sicurezza da interferenze» (c.d. oneri fissi)**: difatti, solo questi ultimi sono (come già lo erano, per giurisprudenza pacifica, sotto la vigenza del precedente codice) integralmente predeterminati dall'amministrazione aggiudicatrice in maniera **fissa ed imm modificabile**. Il costo del lavoro invece, essendo contrattato in un mercato solo parzialmente regolamentato, non può essere calcolato in maniera certa sulla base di parametri algebrici inequivocabili: d'altronde, quella formulata nel bando dalla stazione appaltante è una stima che sconta inevitabili margini di opinabilità e, conseguentemente, non può essere considerata cogente per l'operatore economico.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 22/07/2024, n. 2642

Per **offerta anormalmente bassa** si intende quella che, in quanto tale e rispetto all'entità delle prestazioni richieste dal bando di gara, suscita il **sospetto** della scarsa serietà e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale per l'inidoneità ad assicurare all'operatore economico un adeguato profitto. In tale prospettiva, pertanto, anche l'indicazione maggiori costi della manodopera può costituire indice di anomalia qualora suscettibile di incidere sulla remuneratività dell'offerta, andando ad abbattere l'utile ritraibile dall'importo offerto. (Accoglie il ricorso.)

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 16/07/2024, n. 1494

La logica **favorevole alla concorrenza** del settore degli appalti pubblici impedisce di considerare i corrispettivi professionali rigidamente vincolati ai parametri **tabellari**; inoltre, alla luce del quadro normativo equivoco, non vi può essere eterointegrazione automatica dei disciplinari di gara con le disposizioni di cui alla L. n. 49/2023.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 15/07/2024, n. 2189

A fronte del chiaro dettato normativo recato dall'art. 96, comma 10, lett. c, del D.Lgs. n. 36 del 2023, secondo il quale la causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lett. e - relativa all'ipotesi che "l'offerente abbia commesso un **illecito professionale grave**, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati" - rileva "per tre anni decorrenti rispettivamente (...) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi", è **precluso alla stazione appaltante estendere il proprio controllo** a fattispecie che si collocano al di fuori dell'ambito temporale individuato dalla norma, ponendosi ciò anche in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e di interpretazione restrittiva delle stesse, in quanto deve prevalere il principio del favor participationis.

Corte dei Conti Sardegna Sez. contr. Delib., 09/07/2024, n. 72

... La giurisprudenza ha dunque precisato che la **società in house costituisce una longa manus dell'Amministrazione**, non sussistendo un vero e proprio rapporto di alterità tra la stessa e l'amministrazione pubblica. Da quanto sopra deriva **l'applicabilità** alle stesse società in house della disciplina in tema di **funzioni tecniche** prevista dall'art. 45 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023): in altri termini, la disciplina in materia di funzioni tecniche è applicabile alle società in house in quanto esse stesse sono considerate P.A. ... in ogni caso risponde a criterio di ragionevolezza che gli incentivi tecnici possano essere attribuiti anche a personale delle società in house.

Cons. Stato Sez. VII, 01/07/2024, n. 5789

L'eccessiva rigidità della piattaforma informatica approntata per la presentazione delle offerte di gare pubbliche, unita all'eccessivo "**formalismo**" con cui la stazione appaltante ha gestito la gara, sono contrari alle disposizioni contenute nel nuovo Codice degli Appalti Pubblici.

Giurisprudenza

Cons. Stato Sez. V, 28/06/2024, n. 5741

In sede di applicazione del principio di **rotazione**, l'invito rivolto al gestore uscente non può essere giustificato **esclusivamente sulla base di un giudizio positivo** alla luce del grado di soddisfazione maturato nello svolgimento del precedente rapporto contrattuale, sia perché il testo dell'art. 36, comma 2, non contempla tale limite applicativo (mentre un riferimento alla «accurata esecuzione del precedente contratto», quale elemento che giustifica l'affidamento al precedente gestore, è attualmente contenuto nell'art. 49 del d.lgs. n. 36 del 2023), sia perché il criterio di rotazione **prescinde, in linea di principio, dal merito professionale** del precedente gestore, non è diretta a garantire che alla procedura partecipino i migliori offerenti ma che i migliori non diventino anche i monopolisti di fatto di quel segmento di mercato (mentre può essere sufficiente a giustificare il mancato invito del precedente affidatario un eventuale giudizio negativo, anche se il numero di operatori reperibili sul mercato sia inferiore a quello di legge). (Conferma T.A.R. Calabria, Sez. I, 11 luglio 2023, n. 1019.)

T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 27/06/2024, n. 222

La **clausola di sbarramento** non attiene alla fase di ammissione del concorrente alla procedura, ma a quella di valutazione dell'offerta tecnica e deve considerarsi assimilabile alle previsioni che ne individuino il contenuto minimo essenziale, pacificamente ritenute compatibili con il principio di tassatività delle clausole di esclusione.

T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 10/06/2024, n. 3633

In caso di **carenze nelle giustificazioni delle voci di costo** durante il procedimento di verifica dell'anomalia, è necessario che la stazione appaltante **approfondisca** ulteriormente l'istruttoria e verifichi concretamente l'impatto dei costi non adeguatamente spiegati sull'economicità complessiva dell'offerta prima di escludere un concorrente dalla gara.

Giurisprudenza

Cons. Stato Sez. V, 04/06/2024, n. 4984

Con il c.d. **soccorso procedimentale** è, in linea generale, ammessa la rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo dell'offerta tecnica o economica, a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta. Il soccorso procedimentale consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l'interpretazione della sua offerta e a ricercare l'effettiva volontà dell'offerente superando le eventuali ambiguità dell'offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell'offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essa assunta. Simili chiarimenti o puntualizzazioni di elementi dell'offerta non possono tradursi in una operazione di integrazione o modificazione postuma dell'offerta. Nel caso di incompletezza e indeterminatezza dell'offerta è esclusa la possibilità di ricorso al cd. soccorso istruttorio. (Conferma T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, n. 718/2023.)

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 04/06/2024, n. 2096

La **finalità della verifica dell'anomalia dell'offerta** è quella di evitare che offerte troppo basse esponano l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguente concreta probabilità di far sorgere contestazioni e ricorsi. L'amministrazione deve, infatti, aggiudicare l'appalto a soggetti che abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi e oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore con l'aggiunta del normale utile di impresa, affinché la stessa possa rimanere sul mercato. (Accoglie il ricorso principale e quello per motivi aggiunti.)

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 06/05/2024, n. 2959

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36 del 2023) pone il principio del risultato e il principio della fiducia come criteri guida per l'azione amministrativa. In tale contesto, **un chiarimento interpretativo delle regole di gara che favorisca l'ammissione di più concorrenti, in attuazione di detti principi, non può essere considerato modificativo della lex specialis.** Il chiarimento, rendendo esplicita l'equivalenza funzionale tra prodotti di dosaggio e confezionamento diverso, consente il miglior risultato possibile e il rispetto della concorrenza, senza alterare il carattere vincolante delle specifiche tecniche.

T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, 29/04/2024, n. 98

Il **principio dell'equivalenza delle specifiche tecniche** è diretto a evitare che le norme obbligatorie, le omologazioni nazionali e le specifiche tecniche possano essere artatamente utilizzate per operare indebite espulsioni di concorrenti, con il pretesto di una non perfetta corrispondenza delle soluzioni tecniche richieste, ed è pertanto diretto ad assicurare che la valutazione della congruità tecnica non si risolva in una verifica formalistica, ma nella conformità sostanziale dell'offerta alle specifiche tecniche inserite nella lex specialis. Tale principio non può essere invocato per ammettere offerte tecnicamente inappropriate, come nel caso in cui l'offerta comprenda una soluzione la quale, sul piano oggettivo, funzionale e strutturale, non rispetta le caratteristiche tecniche obbligatorie, previste nel capitolato di appalto. La stazione appaltante infatti non può aggiudicare il contratto ad un concorrente che abbia prodotto un'offerta che viola manifestamente le condizioni tassativamente poste dal bando a pena di esclusione. In tal caso la difformità si risolve infatti in un inammissibile aliud pro alio che, di per sé, comporta necessariamente l'esclusione dalla gara. (Rigetta il ricorso.)

Cons. Stato (Ad. Plen.), 24/04/2024, n. 7

In materia di appalto, il **mancato pagamento delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato** nei tempi previsti integra la causa di esclusione dalla procedura di gara prevista dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, laddove la violazione sia grave e definitivamente accertata. Con riferimento al requisito concernente l'assenza di debiti tributari, la certificazione rilasciata dall'amministrazione fiscale competente (Agenzie delle Entrate o eventualmente altra amministrazione titolare di poteri impositivi), ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, deve coprire l'intero lasso temporale rilevante, ovvero quello che va dal momento di presentazione dell'offerta sino alla stipula del contratto. Indipendentemente dalle verifiche compiute dalla stazione appaltante, il concorrente che impugna l'aggiudicazione può sempre dimostrare, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, sia che l'aggiudicatario fosse privo, ab origine, della regolarità fiscale, sia che egli abbia perso quest'ultima in corso di gara.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 23/04/2024, n. 493

A fronte di **più possibili interpretazioni** di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti e, dunque maggiormente rispettosa del principio del favor participationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione. (Respinge il ricorso originario e quello per motivi aggiunti.)

T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 16/04/2024, n. 449

Laddove si verifichi l'ipotesi di **perdita dei requisiti da parte di una consorziata**, la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è tenuta ad interpellare il Consorzio e, laddove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto, onde poter riprendere la partecipazione alla gara, provvede ad assegnare un congruo termine per la predetta riorganizzazione.

Giurisprudenza

T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, 16/04/2024, n. 1432

In materia di gare pubbliche, **qualora oggetto di avvalimento sia una certificazione di qualità, o un'attestazione di qualificazione** per l'esecuzione di lavori, è indispensabile che l'impresa ausiliaria **metta a disposizione** dell'impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione o l'attestazione. Invero, l'attestazione SOA. è rilasciata da appositi organismi a seguito di un'articolata verifica volta ad accertare la sussistenza, in capo all'impresa richiedente, oltre che dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di ordine speciale quali adeguata capacità economica e finanziaria, adeguata idoneità tecnica e organizzativa, adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo, sicché, quando oggetto dell'avvalimento sia l'attestazione SOA, l'effettiva operatività del "prestito" richiede che siano messi a disposizione tutti i mezzi e le risorse valutati ai fini della qualificazione e del rilascio del relativo attestato per le lavorazioni d'interesse.

Cons. Stato Sez. V, 02/04/2024, n. 3007

La predisposizione di un progetto di opera pubblica da parte di un professionista privato non comporta alcun automatismo escludente per il suo concorso all'affidamento dei relativi lavori, ma deve essergli consentito di dimostrare che dalla redazione del progetto a base di gara non gli è derivato alcun vantaggio competitivo, in conformità al principio di proporzionalità di matrice euro-unitaria. In altri termini, se non vi è un divieto partecipativo assoluto e aprioristico conseguente all'avvenuta predisposizione del progetto, bensì un necessario accertamento da eseguire nel caso concreto in ordine alla posizione di vantaggio goduta dal progettista, vi è nondimeno una presunzione normativa d'incompatibilità che l'interessato deve ribaltare. (Conferma T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 464/2023.)

Cons. Stato Sez. V, 02/04/2024, n. 3007

Nel nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con d.l.gs. n. 36 del 2023, il **divieto di appalto integrato può dirsi superato** nella ricorrenza di presupposti indicati nell'art. 44, con cui si è affidato al legislatore delegato il compito di individuare le "ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta" (art. 1, comma 2, lett. ee) della l. n. 78 del 2022). (Conferma T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 464/2023.)

Giurisprudenza

Cons. Stato Sez. III, 26/03/2024, n. 2866

Il **principio del risultato** nella disciplina dell'attività dell'amministrazione, affermato nel codice dei contratti pubblici, non va riguardato ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al **principio di legalità**, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale **frizione**: al contrario, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023, il risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell'area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili. (T.A.R. Lombardia, Sez. II, n. 2678/2023.)

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II Ord., 12/03/2024, n. 89

L'**art. 11, D.Lgs. n. 36/2023** determina una limitazione della libertà di organizzazione aziendale e **non può essere interpretato in senso eccessivamente restrittivo**, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza ed al principio di massima partecipazione. In presenza di più CCNL applicabili ed oggetto di dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante deve svolgere le opportune valutazioni in modo separato, per ciascuno di questi contratti collettivi, con la precisazione che **non è necessaria la sola parità di retribuzione**, in quanto tale condizione sarebbe equivalente all'imposizione di un CCNL unico.

Cons. Stato Sez. III, 05/03/2024, n. 2149

Al dichiarato ed esplicito fine di agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici sono chiamate a **suddividere in lotti** i grandi appalti fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore nonché dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza senza che si possa dar luogo a violazioni sostanziali dei principi di libera concorrenza, di par condicio, di non discriminazione e di trasparenza.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 15/02/2024, n. 3093

Anche il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) dispone che uno dei casi in cui è consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando è quella per cui essa occorra nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; **le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.**

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 08/02/2024, n. 120

Qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi vale a conferire all'offerta la natura di offerta indeterminata o condizionata che ne deve comportare l'esclusione dalla gara. Nel caso di specie, la volontà di scorporare il costo della manodopera dall'importo al quale applicare il ribasso percentuale, così come richiesto dalla lex specialis oltre che dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, non emerge in modo univoco dall'offerta che risulta ambigua, incerta e indeterminata.

Cons. Stato Sez. V, 07/02/2024, n. 1263

Ai sensi dell'art. 104, co. 3 del D.Lgs. n. 104 del 2010 **le parti possono proporre motivi aggiunti in grado d'appello al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in primo grado**, dovendo rilevarsi come non ci si trovi in tale evenienza nell'ipotesi in cui con essi si intenda impugnare nuovi atti sopravvenuti alla sentenza di prime cure. La norma, costituendo un'eccezione alla regola del divieto dei nova nel giudizio di secondo grado, non si presta ad una lettura estensiva, che peraltro finirebbe per sovvertirne la stessa formulazione posta dal legislatore in termini inequivocabilmente negativi. Inoltre, l'impugnazione dei nuovi atti sopravvenuti per la prima volta e direttamente in sede di appello violerebbe il principio del doppio grado di giudizio. (Conferma T.A.R. Lombardia, Sez. I, sent. n. 705/2023 e ord. n. 57/2023.)

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 06/02/2024, n. 190

La previsione di un corrispettivo nel contratto di avalimento resta sottratta al sindacato giurisdizionale, al punto che è ammissibile la validità di contratti di avalimento privi di clausole sul prezzo, purché connotati dalla patrimonialità delle prestazioni oggetto delle obbligazioni. (Rigetta il ricorso.)

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 06/02/2024, n. 190

La **polizza fideiussoria sottoscritta solo dal garante risulta idonea** a soddisfare quanto richiesto dalla normativa in materia di contratti pubblici,, ex art. 106 D.Lgs. n. 36 del 2023, e risulta quindi irrilevante la circostanza che la polizza recante la sottoscrizione anche dell'aggiudicataria sia dimessa solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, qualora nel rispetto di detto termine risulti prodotta la polizza sottoscritta dal garante. (Rigetta il ricorso.)

Cons. Stato Sez. IV, 01/02/2024, n. 1046

Nelle gare pubbliche è **sempre da ammettersi la sanabilità di criticità afferenti alla cauzione provvisoria**, essendo questa un elemento formale della domanda, la cui mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale sono, di conseguenza, emendabili attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, ma la documentazione mancante deve essere di data anteriore rispetto alla scadenza del termine di partecipazione. La prova della data certa di formazione del documento contenente la garanzia provvisoria, anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, può essere data mediante l'apposizione della marcatura temporale, che rende la data e l'ora di formazione del documento informatico opponibili ai terzi. A tal fine, non possono essere ritenute idonee né la sola firma digitale, né le procedure interne della società assicurativa che ha emesso la polizza.

Corte dei Conti Toscana Sez. contr. Delib., 29/01/2024, n. 3

Il **partenariato pubblico privato**, definito secondo i criteri previsti dal c. 1, art. 174, D.Lgs. n. 36/2023 e realizzato tra un ente concedente, come definito dal c. 2, coi requisiti previsti dal c. 5 dello stesso art. 174, è un'operazione economica ove **può essere prevista l'applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche**, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall'all. I.10 del D.Lgs. n. 36/2023 e gli incentivi siano a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, come prescritto dal c. 1 dell'art. 45.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, 23/01/2024, n. 325

In materia di gara di appalto, la previsione secondo cui va indicato il valore dell'offerta **in cifre e lettere** (e non il ribasso percentuale) giustifica **l'esclusione** dalla procedura, in quanto la relativa clausola della legge di gara conferisce certezza al contenuto dell'offerta. Tale incompletezza e indeterminatezza dell'offerta - che si pone in violazione del principio di diligenza esigibile e autoresponsabilità (in virtù del quale grava sul concorrente l'onere di sopportare le conseguenze degli errori commessi in sede di formulazione dell'offerta) - non può essere colmata mediante il ricorso a ragionamenti deduttivi da parte della stazione appaltante, pena la violazione dei principi di par condicio, di immodificabilità dell'offerta, di certezza e trasparenza delle regole di gara e del suo svolgimento.

Cons. Stato Sez. V, 09/01/2024, n. 281

Il nuovo codice degli appalti consente il ricorso al cosiddetto **avvalimento premiale "puro", che in vigore del previgente codice non era consentito**. Nel regime del codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 vigeva il divieto di fare ricorso a un avvalimento che avesse l'esclusivo scopo di far conseguire all'ausiliata, che non necessitasse di alcun incremento delle risorse per partecipare alla gara, una migliore valutazione dell'offerta (avvalimento c.d. premiale); tuttavia, quando il concorrente ricorreva all'avvalimento al fine di conseguire requisiti di cui era carente e, nello strutturare e formulare la propria offerta tecnica, contemplava anche le utilità fornite dall'ausiliaria (beni, mezzi, attrezzature, risorse, personale), i termini dell'offerta dovevano poter essere valutati e apprezzati in quanto tali con l'attribuzione dei relativi punteggi, nella prospettiva di una effettiva messa a disposizione della stazione appaltante all'esito dell'aggiudicazione e dell'affidamento del contratto.

T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 23/12/2023, n. 758

Le disposizioni del nuovo codice dei contratti, di cui al d.lgs. n. 36/2023, in tema di soccorso istruttorio non differiscono significativamente da quanto disposto dall'art. 83, co. 9, del d.lgs. n. 50/2016. Oggi come ieri, la disciplina in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici stabilisce **l'obbligatorietà dell'attivazione del soccorso istruttorio** (ricavabile dall'uso del modo indicativo: «la stazione appaltante assegna») per integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa e sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, con la sola esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. (Accoglie il ricorso.)

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 12/12/2023, n. 3738

La stazione appaltante, infatti, può **anticipare l'adempimento dell'obbligo del sopralluogo dalla fase della gara in senso stretto a quella precedente della selezione dei concorrenti da invitare**, espletata attraverso l'avviso di indagine di mercato; tale obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica, ma non è obbligata a farlo. (Rigetta il ricorso.)

T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 01/12/2023, n. 1388

Il nuovo Codice degli Appalti pubblici ha introdotto una **nuova disciplina dell'accesso agli atti di gara** che, pur non applicandosi direttamente alla procedura in esame ratione temporis, è oltre modo significativo rispetto alle tendenze ideologico culturali, oltre che ovviamente giuridiche, verso le quali il sistema sta evolvendo.

Cons. Stato Sez. III, 28/11/2023, n. 10210

Nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica **le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non debbono intendersi come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum**, nel senso, cioè, che le offerte sono ritenute rispettose della lex specialis laddove siano, comunque, capaci di conseguire il fine ultimo dell'affidamento.

Giurisprudenza

Cons. Stato Sez. V, 03/11/2023, n. 9541

Anche nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (per tutte cfr. sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680) è consolidata nel senso che la mera richiesta volta ad ottenere delucidazioni sulla interpretazione dell'offerta tecnica non comporta che i chiarimenti resi costituiscano una modifica dell'offerta presentata in gara, se essi sono limitati a specificare la portata di elementi già interamente contenuti nella stessa offerta (non è superfluo rammentare, per il valore di principio che la norma può assumere anche in procedimenti esclusi dall'ambito di applicazione della legislazione sui contratti pubblici, che nel nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. n. 36 del 2023, la fattispecie è stata testualmente prevista all'art. 101, comma 3: **"La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.** L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Corte dei Conti Toscana Sez. contr. Delib., 11/10/2023, n. 196

Tra le attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente ex art. 45, D.Lgs. n. 36/2023, non rientrano quelle relative alla programmazione, al monitoraggio e al controllo degli aspetti finanziari.

**Regime
transitorio**



In vigore



Applicabile



Transitorio

L'entrata in vigore del nuovo Codice è fissata al **1° aprile 2023**, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal **1° luglio 2023**.

Per avvisi o bandi già pubblicati prima del 1° luglio 2023 – procedimenti in corso - si continuano ad applicare le norme procedurali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le norme transitorie e di coordinamento sono contenute negli articoli da 224 e 229.

Fino al 31 dicembre 2023, continuano ad essere in vigore e ad applicarsi le seguenti specifiche norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- a)
 - Articolo 70 - Avvisi di preinformazione
 - Articolo 72 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
 - Articolo 73 - Pubblicazione a livello nazionale
 - Articolo 127, comma 2 - Pubblicità e avviso periodico indicativo
 - Articolo 129, comma 4 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati

- b) il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 e recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”. Continuano a trovare attuazione le norme in materia di pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, realizzata in collaborazione con le regioni e province autonome di cui all'Allegato B del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi degli articoli 66, 122 e 124 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.



c) **Sempre fino al 31 dicembre 2023, solo per lo svolgimento delle seguenti attività:**

- a) redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
- c) accesso alla documentazione di gara;
- d) presentazione del documento di gara unico europeo;
- e) presentazione delle offerte;
- f) apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- g) controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie

continuano ad applicarsi, i seguenti articoli del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- Articolo 21, comma 7- Programma biennale acquisti e programmazione triennale lavori pubblici
- Articolo 29 - Principi in materia di trasparenza
- Articolo 40 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
- Articolo 41 comma 2-bis - Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza
- Articolo 44 - Digitalizzazione delle procedure
- Articolo 52 - Regole applicabili alle comunicazioni
- Articolo 53 - Accesso agli atti e riservatezza
- Articolo 58 - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
- Articolo 74 - Disponibilità elettronica dei documenti di gara
- Articolo 81 - Documentazione di gara
- Articolo 85 - Documento di gara unico europeo
- Articolo 105, comma 7 - Subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la SA da parte dell'affidatario)
- Articolo 111, comma 2-bis - Controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC)
- Articolo 213, commi 8, 9 e 10 - Autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell'ANAC della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici)
- Articolo 214, comma 6 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti).



A decorrere dal 1° gennaio 2024 acquistano invece efficacia generale le disposizioni dei seguenti articoli del d.lgs. 36/2023:

- ✓ Articolo 19 - Principi e diritti digitali
- ✓ Articolo 20 - Principi in materia di trasparenza
- ✓ Articolo 21 - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
- ✓ Articolo 22 - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).
- ✓ Articolo 23 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici
- ✓ Articolo 24 - Fascicolo virtuale dell'operatore economico
- ✓ Articolo 25 - Piattaforme di approvvigionamento digitale
- ✓ Articolo 26 - Regole tecniche
- ✓ Articolo 27 - Pubblicità legale degli atti
- ✓ Articolo 28 - Trasparenza dei contratti pubblici
- ✓ Articolo 29 - Regole applicabili alle comunicazioni
- ✓ Articolo 30 - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
- ✓ Articolo 31 - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
- ✓ Articolo 35 - Accesso agli atti e riservatezza
- ✓ Articolo 36 - Norme procedurali e processuali in tema di accesso
- ✓ Articolo 37, comma 4 - Programma triennale lavori, servizi ed aggiornamento annuale pubblicati su sito istituzionale e banca dati nazionale
- ✓ Articolo 81 - Avvisi di preinformazione
- ✓ Articolo 83 - Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
- ✓ Articolo 84 - Pubblicazione a livello europeo
- ✓ Articolo 85 - Pubblicazione a livello nazionale
- ✓ Articolo 99 - Verifica del possesso dei requisiti
- ✓ Articolo 106, comma 3, ultimo periodo - Garanzie per la partecipazione alla procedura
- ✓ Articolo 115, comma 5 - Piattaforme digitali per il controllo tecnico contabile e amministrativo
- ✓ Articolo 119, comma 5 - Deposito contratto e verifica digitale requisiti subappaltatore
- ✓ Articolo 224, comma 6 - Impresa in concordato anche mandataria RTI




A decorrere dal 1 luglio 2023 (art. 226, c. 2), come anticipato, le disposizioni del d.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intesi come tali:

- a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1/7/2023
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data del 1/7/2023, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte
- c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, i procedimenti oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, stipulati prima del 1/7/2023
- d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima del 1/7/2023, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data



Per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR e sulle relative infrastrutture di supporto (anche se non finanziate con dette risorse), anche successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2022, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41) nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.



Dal 1 luglio 2023 viene eliminato (art. 224, c.2) il termine del 30/6/2023 di cui all'articolo 8 c. 1 del dl 76/2020 «Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici» che prevede:

- la **consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata, per servizi e forniture**, nelle more della verifica dei requisiti;
- a possibilità di prevedere, a pena di esclusione, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi;
- riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza;
- avvio procedure di affidamento anche in mancanza di specifica previsione nei documenti di programmazione



L'articolo 224, c. 3) del d.lgs. 36/2023 modifica l'articolo 107, comma 3, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungendo che: *«la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento»*



Infine, sempre a **decorrenza dal 1° luglio 2023**, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC, adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle linee guida adottate dall'ANAC, laddove non diversamente previsto nel nuovo codice, si applicano le corrispondenti disposizioni dello stesso e dei suoi allegati.



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Art. 226. (Abrogazioni e disposizioni finali)

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023.

2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

Art. 226. (Abrogazioni e disposizioni finali)

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

Art. 226. (Abrogazioni e disposizioni finali)

c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

Art. 226. (Abrogazioni e disposizioni finali)

d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

Art. 226. (Abrogazioni e disposizioni finali)

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, **sono abrogati dal 1° luglio 2023:**

a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;

b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;

d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 ;

f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154;

g) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.

5. **Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente** alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Art. 227. (Aggiornamenti)

1. **Ogni intervento normativo incidente** sulle disposizioni del codice e dei suoi allegati, o sulle materie dagli stessi disciplinate, è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in essi contenute.

Art. 228. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 229 (Entrata in vigore)

1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il **1° aprile 2023**.
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il **1° luglio 2023**.

Nuovo Codice dei Contratti: ecco i regolamenti attuativi ANAC



Pubbligate sul portale Anac e in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 151 del 30 giugno 2023), le dodici delibere con i Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023, nuovo Codice degli Appalti.

I provvedimenti adottati, sono tutti in vigore dal 1° luglio 2023, ma alcuni acquisteranno efficacia dal 1° gennaio 2024.



Delibera n. 261

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»

Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024



Delibera n. 262

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale

Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022.

Il provvedimento include 6 allegati.



Delibera n. 263

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»

Fino al 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.

Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.



Delibera n. 264

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell'Allegato 9" del PNA 2022, secondo quanto previsto dall'articolo 225, comma 2 lettere a) e b) e dall'articolo 224, comma 4 del codice.

Il presente provvedimento è entrato in vigore dal 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il provvedimento include l'Allegato I - Obblighi Amministrazione Trasparente



Delibera n. 265

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 186 commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea".

Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

**ANAC**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Delibera n. 266

Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.



Delibera n. 267

Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 220, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 10 del 9 gennaio 2019 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023.

Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.



Delibera n. 268

Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria)

Il Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 572 del 13 giugno 2018 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023.

Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le disposizioni del presente Regolamento sono entrate in vigore il 1° luglio 2023.



Delibera n. 269

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.

Le disposizioni del presente Regolamento in vigore dal 1° luglio 2023, si applicano, a partire da quella data, ai Protocolli di vigilanza collaborativa che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei protocolli di vigilanza collaborativa stipulati prima del 1° luglio 2023 che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed il presente Regolamento, troveranno applicazione le previsioni di quest'ultimo, salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal Protocollo di vigilanza sottoscritto.



Delibera n. 270

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

- Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.



Delibera n. 271

Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36

- Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.



Delibera n. 272

Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Le disposizioni dell'articolo 5 e delle Parti II e III del presente Regolamento si applicano fino a nuove indicazioni che saranno fornite all'esito della completa operatività delle disposizioni contenute nella delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, adottata ai sensi dell'articolo 24 del codice.

Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.



In vigore



Applicabile



Transitorio

“Per approfondimenti”

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simone.chiarelli>



Simone Chiarelli